Parlamento europeo
2014-2019

Documento di seduta

A8-0077/2017

28.3.2017

***I
RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Olga Sehnalová

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE..... 88

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI..... 91

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA..... 92

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO..... 129

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO..... 130

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0283),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0194/2016),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0077/2017),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C 34 del 2.2.2017, pag. 100.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) La politica di protezione dei consumatori dell'Unione è disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), dall'articolo 12, dall'articolo 114, paragrafo 3, e dall'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nonché dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) L'articolo 169 TFUE stabilisce che l'obiettivo della politica di protezione dei consumatori dell'Unione è di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. A tal fine, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi,

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) L'articolo 197 TFUE sulla

	cooperazione amministrativa riconosce che l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri è essenziale per il buon funzionamento dell'Unione e stabilisce i limiti entro cui l'Unione e gli Stati membri agiscono a tale riguardo,

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[61] stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. L'articolo 21 bis prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico ***e, in particolare, del*** mercato unico digitale,	(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[61] stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. L'articolo 21 bis ***del regolamento (CE) n. 2006/2004*** prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico, ***compreso il*** mercato unico digitale,
[61] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).	[61] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità***, agilità*** e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori venga ulteriormente rafforzata ***dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori***,	(2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela ***degli interessi*** dei consumatori venga ulteriormente rafforzata ***mediante la riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004***,

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'esecuzione inefficace della legislazione ***nel quadro delle*** infrazioni transfrontaliere, ***in particolare*** nell'ambiente digitale, permette agli operatori di ***sottrarsi ai controlli, spostando*** le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, e ***quindi ledendo direttamente*** i consumatori e minando la ***loro fiducia*** nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare e ***far cessare le infrazioni intra-UE e le*** infrazioni ***diffuse*** è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che ***stabilisca*** un'efficace ed efficiente cooperazione ***in materia di esecuzione*** tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione,	(3) L'esecuzione inefficace della legislazione ***volta a prevenire le*** infrazioni transfrontaliere, ***anche*** nell'ambiente digitale, permette agli operatori di ***spostare*** le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano ***(online o offline)*** a livello nazionale o transfrontaliero, ***ledendo quindi direttamente*** e ***in maniera significativa il mercato unico e*** i consumatori e minando la ***fiducia di questi ultimi*** nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare***, ordinare*** e ***imporre la cessazione delle*** infrazioni è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che ***garantisca*** un'efficace ed efficiente cooperazione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione,

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ***del Parlamento europeo e del Consiglio*** ha istituito una rete di autorità pubbliche competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità ***competente*** in ciascuno Stato membro ***con*** poteri e risorse ***sufficienti*** per svolgere ***questo*** ruolo fondamentale ***nella rete delle autorità competenti***,	(4) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche competenti in tutta l'Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un'autorità ***pubblica*** in ciascuno Stato membro ***dotata di*** poteri ***sufficienti*** e ***delle*** risorse ***necessarie*** per svolgere ***tale*** ruolo fondamentale,

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati contro le infrazioni ***intra-UE di breve durata e contro le infrazioni diffuse*** che si verificano solo su un breve periodo di tempo ma i cui effetti nocivi possono continuare a lungo anche dopo la cessazione dell'infrazione. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni in futuro,	(5) I consumatori dovrebbero anche essere tutelati contro le infrazioni che si verificano solo su un breve periodo di tempo ma i cui effetti nocivi possono continuare a lungo anche dopo la cessazione dell'infrazione. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per aprire un'inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni in futuro, ***in modo da garantire la protezione dei consumatori,***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per garantire la certezza del diritto e l'efficacia delle misure di esecuzione rispetto alle infrazioni cessate in un contesto transfrontaliero, e al fine di evitare un trattamento differenziato, sia per i consumatori che per gli operatori, nel mercato unico, è necessario introdurre un termine di prescrizione. Ciò implica la definizione di un preciso periodo di tempo entro il quale le autorità competenti, in sede di esecuzione della normativa che disciplina le infrazioni transfrontaliere, possano comminare sanzioni, ordinare la compensazione dei consumatori o disporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni,

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È auspicabile che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri ***minimi*** di indagine e di esecuzione ***per*** applicare il presente regolamento ***in modo efficace***, ***per*** cooperare tra di loro ***e per*** dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni ***intra-UE e infrazioni diffuse***. Questi poteri dovrebbero essere ***adeguati ad*** affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale***, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità***. Questi poteri dovrebbero assicurare che le prove ***possono*** essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri,	(6) È auspicabile che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri di indagine e di esecuzione ***coerenti, al fine di*** applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro ***in maniera più rapida ed efficace e*** dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni. Questi poteri dovrebbero essere ***sufficienti per*** affrontare ***efficacemente*** i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale ***e per evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare le carenze del sistema di esecuzione spostando le loro attività altrove in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono di strumenti per combattere le pratiche illecite***. Questi poteri dovrebbero assicurare che le ***informazioni e le*** prove ***possano*** essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione

efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri,

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***Gli*** Stati membri ***possono*** decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Se gli Stati membri scelgono che le autorità competenti esercitino i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti, dovrebbero garantire che tali competenze possano essere esercitate in modo efficace e tempestivo, e che il costo dell'esercizio di tali poteri sia proporzionato e non ostacoli l'applicazione del presente regolamento,	(7) ***Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di scegliere il sistema di esecuzione che ritengono appropriato. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare la distribuzione di poteri più adeguata tra le autorità nazionali competenti, a condizione che ciascun potere possa essere utilizzato in maniera efficace per porre rimedio a eventuali infrazioni. Gli*** Stati membri ***dovrebbero altresì poter*** decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, ***con l'assistenza di altre autorità pubbliche, sotto la vigilanza delle autorità giudiziarie*** o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Se gli Stati membri scelgono che le autorità competenti esercitino i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti, dovrebbero garantire che tali competenze possano essere esercitate in modo efficace e tempestivo, e che il costo dell'esercizio di tali poteri sia proporzionato e non ostacoli l'applicazione del presente regolamento***. Gli Stati membri possono inoltre decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti ivi previsti a organismi designati,***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori***. Ciò è particolarmente necessario per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti al momento di affrontare le infrazioni diffuse,***	(9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori,

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni ***necessarie*** per determinare se si è verificata un'infrazione ***intra-UE o un'infrazione diffusa***, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso ***di tali*** prove, informazioni o dati***, di*** dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari,	(10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni ***necessari, in relazione all'oggetto di un'indagine,*** per determinare se si è verificata un'infrazione, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso ***delle*** prove, ***delle*** informazioni o ***dei*** dati ***in questione e indipendentemente da*** dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari, ***nel pieno rispetto dei principi della protezione dei dati personali,***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco ed essere autorizzate ad accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto che l'operatore utilizza nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Le autorità competenti dovrebbero poter chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato di fornire spiegazioni su fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'ispezione e registrare le risposte fornite da tale rappresentante o membro del personale,

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con la normativa a tutela dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni ***intra-UE o delle infrazioni diffuse***, ***soprattutto quelle che hanno luogo*** durante o dopo l'acquisto di beni e servizi. Esse dovrebbero pertanto avere la facoltà di effettuare acquisti campione ***nonché*** di acquistare beni o servizi in forma anonima,	(11) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare la conformità con la normativa ***dell'Unione*** a tutela ***degli interessi*** dei consumatori e di raccogliere le prove delle infrazioni ***prima***, durante o dopo l'acquisto di beni e servizi. Esse dovrebbero pertanto avere la facoltà di effettuare acquisti campione ***e, laddove le prove non possano essere raccolte in altro modo,*** di acquistare beni o servizi in forma

anonima,

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure transitorie per evitarlo o ***ridurlo***, ***compresa, se necessario, la sospensione*** di ***siti*** web, ***domini*** o ***analoghi siti***, ***servizi*** o ***conti digitali***. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di chiudere ***siti*** web, ***domini*** o ***analoghi siti, servizi*** o ***conti digitali***, ***oppure*** di ***chiedere a un terzo prestatore*** di ***servizi*** di ***fare lo stesso***.	(12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure transitorie***, qualora non siano disponibili altri mezzi*** per evitarlo o ***attenuarlo***, ***in particolare richiedendo ai prestatori di servizi*** di ***hosting di rimuovere contenuti o di sospendere un sito*** web, ***un servizio*** o ***un account***, ***ovvero richiedendo ai registri*** o ***alle autorità di registrazione del dominio di sospendere per un periodo di tempo determinato un nome di dominio completo***. Inoltre, ***se le misure provvisorie si sono rivelate inefficaci, e solo in ultima istanza,*** le autorità competenti dovrebbero ***anche*** avere il potere di ***ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti o di*** chiudere ***un sito*** web, ***un servizio*** o ***un account*** o ***parte di essi***, ***ovvero*** di ***ordinare ai registri o alle autorità*** di ***registrazione*** di ***cancellare un nome di dominio completo e di permettere all'autorità competente interessata di registrarlo***. ***Tenendo conto del loro potenziale impatto sui diritti fondamentali, tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e previa autorizzazione***

giudiziaria,

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire che gli operatori siano sufficientemente dissuasi dal commettere o ripetere infrazioni e che si impegnino a non trarre vantaggio da tali infrazioni, le norme sulle sanzioni che sono state adottate dagli Stati membri conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione a tutela degli interessi dei consumatori devono essere applicate anche alle infrazioni ***intra-UE e alle infrazioni diffuse. Per le stesse ragioni, i consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati da tali violazioni.***	(13) Al fine di garantire che gli operatori siano sufficientemente dissuasi dal commettere o ripetere infrazioni e che si impegnino a non trarre vantaggio da tali infrazioni, le norme sulle sanzioni che sono state adottate dagli Stati membri conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione a tutela degli interessi dei consumatori devono essere ***osservate e*** applicate anche alle infrazioni***, tenendo conto altresì del danno complessivo derivante dall'infrazione***,

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per quanto riguarda la riparazione dei danni al consumatore, le autorità competenti devono scegliere misure ***proporzionate, eque e ragionevoli intese a impedire*** o ***ridurre*** il rischio di reiterazione o di ripetizione delle infrazioni***, tenendo conto in particolare dei benefici previsti per i consumatori e*** dei ***ragionevoli costi amministrativi associati all'attuazione delle misure***. ***Se i consumatori interessati non possono essere identificati,*** o ***se l'identificazione sia possibile solo a costi sproporzionati*** per ***l'operatore responsabile, l'autorità competente può disporre che la restituzione dei profitti ottenuti attraverso l'infrazione avvenga***	(14) Per quanto riguarda la riparazione dei danni al consumatore, le autorità competenti devono scegliere misure ***efficaci che impediscano*** o ***riducano*** il rischio di reiterazione o di ripetizione delle infrazioni***. I consumatori dovrebbero avere diritto alla riparazione dei danni causati dalle infrazioni. Il potere di ordinare la compensazione dei consumatori*** o ***la restituzione dei profitti è essenziale*** per ***rimediare ai danni causati da un'infrazione transfrontaliera e ripristinare la parità di condizioni nel mercato unico pregiudicata dai profitti ottenuti*** a ***seguito di infrazioni,***

attraverso un pagamento versato all'Erario o a ***un beneficiario designato dall'autorità competente o dalla legislazione nazionale,***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È auspicabile migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite ***tempestivamente*** e le necessarie misure di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile***. Occorre quindi che la Commissione fissi termini vincolanti per la risposta delle autorità competenti alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione; dovrebbe inoltre chiarire, adottando misure di esecuzione, gli aspetti procedurali e vari altri aspetti relativi a queste richieste,***	(15) È auspicabile migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite ***entro i termini stabiliti dal presente regolamento*** e le necessarie misure di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile,

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La Commissione ***deve*** migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed emettere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione, inoltre, ***deve*** migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di assistenza	(16) La Commissione ***dovrebbe*** migliorare la sua capacità di coordinare e monitorare il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca, nonché di fornire orientamenti, formulare raccomandazioni ed emettere pareri destinati agli Stati membri in caso di problemi. La Commissione, inoltre, ***dovrebbe*** migliorare la sua capacità di dare efficacemente e rapidamente aiuto alle autorità competenti per dirimere le controversie relative all'interpretazione dei loro obblighi derivanti dal meccanismo di

reciproca,	assistenza reciproca,

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Occorre fornire*** norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento ***della sorveglianza,*** delle indagini ***e dell'esecuzione, per*** le violazioni diffuse. Le azioni coordinate contro le infrazioni diffuse dovrebbero garantire che le autorità competenti possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e garantire una compensazione ai consumatori,	(17) ***Il presente regolamento dovrebbe definire*** norme armonizzate che stabiliscano le procedure per il coordinamento delle indagini ***sulle violazioni diffuse e*** le violazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale e per l'esecuzione della normativa applicabile a tali violazioni***. Le azioni coordinate contro le infrazioni diffuse ***e le violazioni diffuse aventi una dimensione unionale*** dovrebbero garantire che le autorità competenti possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per farle cessare e garantire una compensazione ai consumatori,

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La verifica coordinata dei siti web per il commercio elettronico online (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata essere uno strumento efficace contro le infrazioni e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro,	(18) La verifica coordinata dei siti web per il commercio elettronico online (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata essere uno strumento efficace contro le infrazioni e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro, ***anche estendendone l'applicazione ai settori offline,***

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Le*** infrazioni diffuse aventi dimensione unionale possono provocare danni ***su vasta scala per una larga parte*** dei consumatori ***dell'Unione. Necessitano quindi di*** una ***specifica procedura*** di ***coordinamento a livello di Unione, con l'obbligo per la Commissione*** di ***assolvere al ruolo*** di ***coordinatore***. Per garantire ***che*** la ***procedura sia avviata in modo tempestivo, coerente ed efficiente e che le condizioni siano verificate in modo uniforme***, la Commissione dovrebbe essere incaricata di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'avvio della procedura. Le prove e le informazioni raccolte nel corso delle azioni ***comuni*** dovrebbero essere utilizzate ***in modo transfrontaliero*** nei procedimenti nazionali, laddove necessario,	(19) ***Nel caso delle*** infrazioni diffuse aventi dimensione unionale ***che*** possono provocare danni ***agli interessi collettivi*** dei consumatori ***in*** una ***maggioranza*** di ***Stati membri, la Commissione dovrebbe avviare e coordinare una procedura*** di ***coordinamento a livello*** di ***Unione***. Per garantire la ***coerenza della procedura***, la Commissione dovrebbe essere incaricata di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'avvio della procedura. Le prove e le informazioni raccolte nel corso delle azioni ***coordinate*** dovrebbero essere utilizzate nei procedimenti nazionali, laddove necessario,

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto delle violazioni diffuse e delle violazioni diffuse aventi dimensione unionale, dev'essere rispettato il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare la lingua ***di sua scelta nel corso*** del ***procedimento,***	(20) Nel contesto delle violazioni diffuse e delle violazioni diffuse aventi dimensione unionale, dev'essere rispettato il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare la lingua ***dello Stato membro ove è stabilito o risiede. È altresì essenziale garantire il rispetto della legislazione dell'Unione sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate,***

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Se un operatore responsabile di un'infrazione diffusa o di una infrazione diffusa avente dimensione unionale non cessa volontariamente tale comportamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero designare un'autorità competente di uno di questi Stati membri affinché adotti le misure di esecuzione adeguate a tutelare i diritti dei consumatori che risiedono negli altri Stati membri interessati ***dall'infrazione***. ***Detta autorità*** competente ***dovrebbe essere designata tendendo*** conto ***della sua capacità*** di ***agire efficacemente nei confronti dell'operatore: dovrebbe ad esempio essere localizzata nello Stato membro nel quale l'operatore in questione è stabilito***. L'autorità competente designata dovrebbe agire considerando i consumatori degli altri Stati membri come fossero i propri. Ove necessario, ***per evitare l'applicazione extraterritoriale della legge,*** molti o tutti gli Stati membri interessati dall'infrazione dovrebbero ***poter*** adottare contemporaneamente misure di esecuzione per tutelare i propri consumatori o i consumatori che risiedono in altri Stati membri. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, per far cessare infrazioni di natura simile commesse dalle controllate di un'impresa stabilite in più di uno Stato membro, che pregiudicano i consumatori di questi soli Stati membri, senza un elemento transfrontaliero evidente (infrazioni parallele),	(21) Se un operatore responsabile di un'infrazione diffusa o di una infrazione diffusa avente dimensione unionale non cessa volontariamente tale comportamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero designare un'autorità competente di uno di questi Stati membri affinché adotti le misure di esecuzione adeguate a tutelare i diritti dei consumatori che risiedono negli altri Stati membri interessati ***da tale infrazione***. ***La decisione concernente l'autorità*** competente ***da designare dovrebbe tenere*** conto di ***tutti gli aspetti pertinenti ai fini di un'esecuzione efficace, come la sua capacità di agire efficacemente nei confronti dell'operatore***. L'autorità competente designata dovrebbe agire considerando i consumatori degli altri Stati membri come fossero i propri. Ove necessario, molti o tutti gli Stati membri interessati dall'infrazione dovrebbero adottare contemporaneamente misure di esecuzione per tutelare i propri consumatori o i consumatori che risiedono in altri Stati membri. Ciò potrebbe essere necessario, ad esempio, per far cessare infrazioni di natura simile commesse dalle controllate di un'impresa stabilite in più di uno Stato membro, che pregiudicano i consumatori di questi soli Stati membri, senza un elemento transfrontaliero evidente (infrazioni parallele),

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per migliorare la trasparenza della rete di cooperazione e

	sensibilizzare i consumatori e il pubblico in generale, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni semestrali contenenti un quadro sintetico delle informazioni, delle statistiche e degli sviluppi relativi all'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, raccolti nel quadro della cooperazione prevista dal presente regolamento,

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. ***I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a collaborare con le autorità competenti per rafforzare l'applicazione del presente regolamento.*** Le organizzazioni dei consumatori***, in particolare quelle alle quali possono essere delegati compiti di esecuzione ai sensi del presente regolamento*** e i centri europei dei consumatori***,*** dovrebbero essere in grado di notificare sospette infrazioni alle autorità competenti e condividere le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni ***intra-UE e diffuse***,	(23) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'informare i consumatori in merito ai loro diritti, educandoli e tutelando i loro interessi, anche nella composizione delle controversie. Le organizzazioni dei consumatori e i centri europei dei consumatori dovrebbero essere in grado di notificare sospette infrazioni alle autorità competenti e condividere ***con loro*** le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni,

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I soggetti in possesso di competenze adeguate e con un legittimo

	interesse nella tutela dei consumatori, in particolare le organizzazioni dei consumatori, dovrebbero poter partecipare al meccanismo di allerta previsto dal presente regolamento. La partecipazione delle associazioni degli operatori al meccanismo di allerta dovrebbe altresì essere autorizzata affinché queste possano notificare sospette infrazioni alle autorità competenti e condividere con loro le informazioni necessarie a individuare, investigare e far cessare le infrazioni, dare il loro parere sulle indagini o sulle infrazioni e notificare alle autorità competenti violazioni della normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Le autorità competenti non dovrebbero avere l'obbligo di avviare una procedura né di adottare qualsiasi altra misura in risposta alle allerte e alle informazioni trasmesse da tali soggetti, ma dovrebbero, ai fini di una maggiore trasparenza, informare il soggetto che ha trasmesso l'allerta esterna di eventuali misure di follow-up adottate dall'autorità competente interessata in relazione alle allerte o, su richiesta, dell'assenza di misure,

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le infrazioni diffuse in tutta l'Unione dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. A tal fine, la pianificazione e la definizione di priorità riguardo l'esecuzione dovrebbero essere coordinate a livello degli Stati membri e le risorse a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere aggregate. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbero essere predisposti piani di esecuzione ***biennali rinnovabili***,	(24) Le infrazioni diffuse in tutta l'Unione dovrebbero essere risolte in modo efficace ed efficiente. A tal fine, la pianificazione e la definizione di priorità riguardo l'esecuzione dovrebbero essere coordinate a livello degli Stati membri e le risorse a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere aggregate. Per raggiungere questo obiettivo dovrebbero essere predisposti piani di esecuzione ***semestrali***,

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I dati relativi ai reclami dei consumatori possono aiutare i responsabili politici a livello nazionale e dell'Unione nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. ***Per facilitare*** lo scambio di tali dati a livello unionale***, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione*** e la ***notifica dei reclami e*** delle ***richieste dei consumatori[62]. Tale raccomandazione dovrebbe essere attuata per sostenere appieno la cooperazione in materia di esecuzione*** e ***agevolare il rilevamento di infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse***,	(25) I dati relativi ai reclami dei consumatori possono aiutare i responsabili politici a livello nazionale e dell'Unione nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. ***È opportuno promuovere*** lo scambio di tali dati a livello unionale ***e il coordinamento tra gli Stati membri*** e la ***Commissione*** delle ***attività che contribuiscono alla sorveglianza*** e ***all'esecuzione***,

[62] Raccomandazione della Commissione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (2010/304/UE; GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea ***e*** sarebbe opportuno tutelare gli interessi dei consumatori ***unionali*** dal comportamento di operatori disonesti che hanno stabilito la propria	(26) I problemi posti dall'esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell'Unione europea***.*** Sarebbe opportuno tutelare gli interessi dei consumatori ***europei*** dal comportamento di operatori disonesti che hanno stabilito la propria

sede in paesi terzi. ***Pertanto,*** occorrerebbe negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello dell'Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori unionali e una buona cooperazione con i paesi terzi,	sede in paesi terzi. Occorrerebbe negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero comprendere l'oggetto del presente regolamento e dovrebbero essere negoziati a livello dell'Unione per garantire una protezione ottimale dei consumatori unionali e una buona cooperazione con i paesi terzi,

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Dovrebbero essere attribuite*** alla Commissione competenze di esecuzione ***al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione e l'esercizio dei poteri minimi delle autorità competenti***, stabilire i termini previsti e ***fissare altre modalità procedurali*** per ***affrontare le*** infrazioni ***intra-UE*** e ***le*** infrazioni diffuse, ***nonché chiarire*** i ***dettagli del meccanismo*** di ***vigilanza*** e ***della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti***. Tali competenze ***sono*** esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[63]**.**	(27) ***Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire*** alla Commissione competenze di esecuzione ***per stabilire i formulari standard e le tappe della procedura nel quadro del meccanismo di assistenza reciproca***, stabilire i termini previsti e ***i formulari standard per le notifiche e altri scambi di informazioni e richieste di intervento in materia di esecuzione*** per ***le azioni coordinate in relazione alle*** infrazioni ***diffuse*** e ***alle*** infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale***, ***definire i dettagli della procedura delle indagini a tappeto, stabilire i formulari standard per la segnalazione di un'allerta e di un'allerta esterna mediante la banca dati, nonché predisporre i formulari e i modelli elettronici standard disponibili nella banca dati per il forum di discussione***. ***È altresì opportuno che*** tali competenze ***siano*** esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[63]**,**
[63] Regolamento (UE) n. 182/2011 del	[63] Regolamento (UE) n. 182/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione ***di*** atti ***a norma degli articoli 10, 11, 12, 13,*** 15, 20, ***27, 31,*** 32, 34, 35***, 36, 37, 39,*** 43 ***e 46*** del presente regolamento, dato che tali atti sono di portata generale,	(28) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione ***degli*** atti ***di esecuzione di cui agli articoli*** 15 ***bis***, 20, 32, 34, 35 ***e*** 43 del presente regolamento, dato che tali atti sono di portata generale,

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle sanzioni stabilite sia nelle normative settoriali dell'Unione sia nella normativa dell'Unione sulla tutela dei consumatori e applicate a infrazioni nazionali. Le autorità competenti dovrebbero, come appropriato, applicare le disposizioni del diritto nazionale che attuano tali disposizioni, tenendo conto delle reali dimensioni e della portata dell'infrazione e del danno causato dall'infrazione ai consumatori di altri Stati membri,	(34) Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle sanzioni stabilite sia nelle normative settoriali dell'Unione sia nella normativa dell'Unione sulla tutela dei consumatori e applicate a infrazioni nazionali. Le autorità competenti dovrebbero, come appropriato, applicare le disposizioni del diritto nazionale che attuano tali disposizioni, tenendo conto delle reali dimensioni e della portata dell'infrazione ***in questione*** e del danno causato dall'infrazione ai consumatori di altri Stati membri,

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato e applicato nel pieno rispetto delle norme dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di qualsiasi normativa nazionale applicabile conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati,

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***[70]***. Il presente regolamento va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi, Nell'esercitare i poteri ***minimi*** di cui al presente regolamento, le autorità competenti garantiscono un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa e la libertà di informazione**.**	(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi, Nell'esercitare i poteri di cui al presente regolamento, le autorità competenti garantiscono un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa***, la libertà di espressione*** e la libertà di informazione**,**

[70] GU C 364 del 18.12. 2000, pag. 1.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.	Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra loro e con la Commissione al fine sia di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno sia di migliorare la tutela degli interessi economici dei consumatori.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse di cui all'articolo 3, lettere b) e c).	1. Il presente regolamento si applica alle infrazioni intra-UE***, alle infrazioni diffuse*** e alle infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale*** di cui***, rispettivamente,*** all'articolo 3, lettere b***), c***) e c ***bis***)***, anche se cessate prima che la procedura di esecuzione sia stata avviata o abbia potuto essere completata***.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica anche alle infrazioni intra-UE di breve durata e alle infrazioni diffuse, anche se cessate prima che le misure esecutive siano applicate o completate.	***soppresso***

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile ***e***, in particolare**,** quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea.	4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, in particolare quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea***, né l'applicazione degli strumenti giuridici relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale***.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'autorità bancaria europea a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*** e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto*** di ***pagamento e sull'accesso*** al ***conto di pagamento***.	6. Il presente regolamento non pregiudica il ruolo e i poteri delle autorità competenti e dell'autorità bancaria europea a norma della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 bis]*** e della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 ter]. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE delle due direttive di cui al primo comma.***

[1 bis] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

[1 ter] Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

	2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il capo III del presente regolamento non si applica alle infrazioni intra-UE dei seguenti atti normativi:	***soppresso***
(a) direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali;	
(b) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.	

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di azioni di esecuzione a livello privato e di altre azioni di risarcimento per danni ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) "norme sulla tutela degli interessi dei consumatori", le direttive elencate nell'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;	(a) "norme ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori", le direttive elencate nell'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "infrazione intra-UE", atti od omissioni***, in corso o cessati,*** contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione, in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;	(b) "infrazione intra-UE", atti od omissioni contrari alle norme ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione, in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni dell'operatore riconducibili all'atto o all'omissione;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) atti od omissioni contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli	(1) atti od omissioni contrari alle norme ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori, che abbiano danneggiato, danneggino o possano

interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione; a prescindere dal fatto che l'atto o l'omissione siano in corso o cessati; oppure	danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito l'operatore responsabile dell'atto o dell'omissione o in cui si riscontrano elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione; a prescindere dal fatto che l'atto o l'omissione siano in corso o cessati; oppure

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) atti od omissioni contrari alle norme sulla tutela degli interessi dei consumatori che hanno caratteristiche comuni, come la stessa pratica illecita**,** la lesione del medesimo interesse o che si verificano contemporaneamente in almeno due Stati membri;	(2) atti od omissioni contrari alle norme ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori che ***abbiano danneggiato, danneggino o possano danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori e che*** hanno caratteristiche comuni, come la stessa pratica illecita ***o*** la lesione del medesimo interesse**,** o che si verificano contemporaneamente in almeno due Stati membri;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) "infrazione diffusa avente una dimensione unionale", un'infrazione diffusa che abbia danneggiato, danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori in una maggioranza di Stati membri che rappresentano insieme almeno una maggioranza della popolazione dell'Unione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) "autorità competente", qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) "ufficio unico di collegamento", l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quinquies) "organismo designato", un organismo che uno Stato membro può designare e che ha un interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni alla normativa dell'Unione sulla tutela gli interessi dei consumatori;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) "consumatore", qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "danno agli interessi collettivi dei consumatori", danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati dalle infrazioni intra-UE ***o*** dalle infrazioni diffuse ***e che deve essere presunto in particolare quando l'infrazione ha, potenzialmente o effettivamente, danneggiato, danneggia o può danneggiare un numero considerevole di consumatori in una situazione simile***.	(i) "danno agli interessi collettivi dei consumatori", danno effettivo o potenziale agli interessi di una serie di consumatori che sono interessati dalle infrazioni intra-UE***,*** dalle infrazioni diffuse ***o dalle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale***;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) "rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori", il rischio che si produca una situazione suscettibile di causare un danno grave al quale non può più essere posto rimedio;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i ter) "indagine a tappeto", un'indagine concordata dei mercati al consumo attraverso azioni di controllo coordinate e simultanee volte a identificare infrazioni della normativa dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	Articolo 4
Termini di prescrizione per ***le*** infrazioni	***Termine*** di prescrizione per ***comminare sanzioni, per imporre la compensazione dei consumatori e per imporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di*** infrazioni
1. Le autorità competenti possono investigare le infrazioni di cui all'articolo 2 e ***vietare*** agli operatori di commettere dette infrazioni in futuro. Le autorità competenti possono ***comminare sanzioni per dette infrazioni*** entro cinque anni dalla cessazione dell'infrazione**.**	1. Le autorità competenti possono investigare le infrazioni di cui all'articolo 2***, paragrafo 1,*** e ***impedire*** agli operatori di commettere dette infrazioni in futuro. Le autorità competenti possono ***esercitare i seguenti poteri*** entro cinque anni dalla cessazione dell'infrazione***:***
	(a) il potere di comminare sanzioni, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera m);
	(b) il potere di imporre all'operatore responsabile dell'infrazione di compensare i consumatori che hanno subito un danno a seguito dell'infrazione, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera n); e
	(c) il potere di imporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera o);

	Le autorità competenti possono, ove necessario, esercitare detti poteri sulla base di elementi di prova al di là del termine di prescrizione di cui al paragrafo 2.
2. Il termine di prescrizione per ***comminare le sanzioni*** decorre dal giorno in cui l'infrazione è cessata.	2. Il termine di prescrizione per ***esercitare i poteri di cui al paragrafo 1*** decorre dal giorno in cui l'infrazione è cessata.
3. Le azioni intraprese dall'autorità competente nell'ambito di procedimenti investigativi o esecutivi relativi all'infrazione sospendono il termine di prescrizione per ***comminare sanzioni*** fino all'adozione della decisione definitiva sulla questione. ***Il*** termine di prescrizione ***per comminare sanzioni*** è sospeso per il periodo in cui la decisione, l'ordine o altre azioni dell'autorità competente sono oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale.	3. Le azioni intraprese dall'autorità competente nell'ambito di procedimenti investigativi o esecutivi relativi all'infrazione sospendono il termine di prescrizione per ***esercitare i poteri di cui al paragrafo 1*** fino all'adozione della decisione definitiva sulla questione. ***Tale*** termine di prescrizione è sospeso per il periodo in cui la decisione, l'ordine o altre azioni dell'autorità competente sono oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	Articolo 5
Autorità competenti e uffici unici di collegamento	Autorità competenti e uffici unici di collegamento
1. Ciascuno Stato membro designa ***come*** autorità competenti ***le autorità pubbliche istituite a livello nazionale, regionale o locale, che hanno responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori***.	1. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ***e un ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento***.
2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro e su loro iniziativa.	2. Le autorità competenti adempiono ai propri obblighi a norma del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio Stato membro e su loro iniziativa.
3. Ciascuno Stato membro designa	

un'autorità competente in qualità di ufficio unico di collegamento.	
4. L'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare ***le attività di indagine e di esecuzione relative alle infrazioni intra-UE e alle infrazioni diffuse da parte delle*** autorità competenti, ***delle*** autorità pubbliche di cui all'articolo 6, ***degli*** organismi designati ***di cui all'articolo 13*** e ***dei*** soggetti che partecipano al meccanismo di allerta ***come previsto*** all'articolo ***34***.	4. L'ufficio unico di collegamento ha il compito di coordinare***, tra*** le autorità competenti, ***le*** altre autorità pubbliche di cui all'articolo 6, ***gli*** organismi designati e ***i*** soggetti che partecipano al meccanismo di allerta ***di cui*** all'articolo ***35***, ***le attività di indagine e*** di ***esecuzione relative alle infrazioni intra-UE, alle infrazioni diffuse e alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale***.
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento ***e per l'effettivo esercizio dei loro poteri ai sensi dell'articolo 8***, tra cui ***sufficienti*** risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.	5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento, tra cui risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.
6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.	6. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni siano chiaramente definite e che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuno Stato membro può ***designare organismi che abbiano*** un ***interesse legittimo nella cessazione o nel divieto delle infrazioni (***"organismi designati***"),*** affinché essi raccolgano le informazioni e adottino le misure di esecuzione necessarie conformemente alla legislazione nazionale per conto di un'autorità competente interpellata.	4. Ciascuno Stato membro può ***imporre*** un ***obbligo agli*** organismi designati affinché essi raccolgano le informazioni e adottino le misure di esecuzione necessarie conformemente alla legislazione nazionale per conto di un'autorità competente interpellata.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri assicurano la collaborazione tra le autorità competenti e gli organismi designati, in particolare per garantire che le infrazioni di cui all'articolo 2 siano portate tempestivamente a conoscenza delle autorità competenti.	5. Gli Stati membri assicurano la collaborazione tra le autorità competenti e gli organismi designati, in particolare per garantire che le infrazioni di cui all'articolo 2***, paragrafo 1,*** siano portate tempestivamente a conoscenza delle autorità competenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione ***e agli altri Stati membri i nomi delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati di cui all'articolo 13 e dei soggetti che partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34, nonché le eventuali modifiche di questi dati.***	1. Ciascuno Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione***:***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell'ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 35;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) le informazioni concernenti l'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti; e

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere a) e b).

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web ***un elenco pubblico degli uffici unici di collegamento, delle autorità competenti, degli organismi e delle entità designati***.	2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web ***le informazioni di cui al paragrafo 1 e le rende accessibili al pubblico***.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	Articolo 8
Poteri ***minimi*** delle autorità competenti	Poteri delle autorità competenti
1. ***Ciascuna autorità competente è dotata dei necessari*** poteri investigativi ed	1. ***Ciascuno Stato membro conferisce alle proprie autorità competenti*** poteri

esecutivi ***per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente al*** presente regolamento ***e alla legislazione nazionale***.

investigativi ed esecutivi ***dotandole delle risorse necessarie per l'applicazione del*** presente regolamento.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente a condizione che ogni potere possa essere effettivamente esercitato.

2. ***Ciascuna*** autorità ***competente dispone*** almeno dei seguenti poteri e li ***esercita*** alle condizioni di cui all'articolo 9***, al fine di***:

2. ***Al fine di eseguire le funzioni loro assegnate dal presente regolamento, le*** autorità ***competenti in ogni Stato membro dispongono*** almeno dei seguenti poteri e li ***esercitano*** alle condizioni di cui all'articolo 9:

(a) avere accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui essi sono conservati;

(a) ***il potere di*** avere accesso ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a un'infrazione a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui essi sono conservati;

(b) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti ***in qualsiasi*** formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo ***in cui sono conservati***, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio e i prestatori di servizi di hosting, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

(b) ***il potere di*** esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti ***nel*** formato o ***nella*** forma ***in cui sono conservati*** e indipendentemente dal mezzo o dal luogo ***di conservazione***, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i ***prestatori di servizi di pagamento, i*** fornitori di servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio e i prestatori di servizi di hosting, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web***, qualora le informazioni, i dati o i documenti in questione si riferiscano all'oggetto di un'indagine***;

(c) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità competente, ai fini***, tra l'altro,***

(c) ***il potere di*** esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità

di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;

competente, ai fini di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web***, qualora le informazioni, i dati o i documenti in questione si riferiscano all'oggetto di un'indagine***;

(d) effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto, o chiedere ad altre autorità di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati; apporre sigilli sui locali, le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione; ***chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato di fornire spiegazioni su fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;***

(d) ***il potere di*** effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni o mezzi di trasporto ***che l'operatore utilizza per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale***, o chiedere ad altre autorità di effettuarle per consultare, selezionare, fare o ottenere copie di informazioni, dati o documenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati; apporre sigilli sui locali, le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione;

(d bis) il potere di chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'operatore interessato di fornire spiegazioni o fornire fatti, informazioni o documenti relativi all'oggetto dell'indagine e registrarne le risposte;

(e) acquistare beni o servizi, effettuando acquisti campione, per individuare le infrazioni ai sensi del presente regolamento e raccogliere prove;

(e) ***il potere di*** acquistare beni o servizi, effettuando acquisti campione, ***anche in forma anonima,*** per ***ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa al fine di*** individuare le infrazioni ai sensi del presente regolamento e raccogliere prove; ***a seconda della natura della loro destinazione d'uso, i campioni che non possono essere restituiti all'operatore nel loro stato originale sono acquistati;***

(f) acquistare beni o servizi in forma anonima per individuare le infrazioni e raccogliere prove;

(g) adottare misure provvisorie per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili ***per i*** consumatori, in particolare la sospensione di un sito

(g) ***il potere di*** adottare misure provvisorie***, qualora non siano disponibili altri mezzi*** per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili ***agli interessi collettivi***

internet, di un ***dominio*** o di ***analoghi siti***, ***servizi*** o ***account digitali;***	***dei*** consumatori, in particolare ***imponendo ai prestatori di servizi di hosting la rimozione di contenuti o*** la sospensione di un sito internet, di un ***servizio*** o di ***un account digitale***, o ***imponendo ai registri e alle autorità di registrazione del dominio la sospensione per un periodo di tempo determinato di un nome di dominio completo.***
(h) avviare indagini o procedure per far cessare ***o vietare*** le infrazioni intra-UE o le infrazioni diffuse di propria iniziativa e, se necessario, pubblicare informazioni in proposito;	(h) ***il potere di*** avviare indagini o procedure per far cessare le infrazioni intra-UE***,*** le infrazioni diffuse ***o le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale*** di propria iniziativa e, se necessario, pubblicare informazioni in proposito;
(i) ottenere l'impegno da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa di porre fine all'infrazione e***, se necessario,*** di compensare i consumatori per i danni arrecati;	(i) ***il potere di*** ottenere ***e/o accettare*** l'impegno da parte dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE***, dell'infrazione diffusa*** o dell'infrazione diffusa ***avente una dimensione unionale*** di porre fine all'infrazione e di compensare i consumatori per i danni arrecati;
(j) chiedere per iscritto la cessazione dell'infrazione da parte dell'operatore;	
(k) far cessare o vietare l'infrazione;	(k) ***il potere di*** far cessare o vietare l'infrazione;
(l) ***chiudere*** un ***sito internet***, un ***dominio*** o ***analoghi siti***, servizi o account ***digitali***, o parte di essi, anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tale misura;	(l) ***il potere, in assenza di una reazione efficace entro*** un ***termine ragionevole da parte dell'operatore a una richiesta scritta dell'autorità competente volta alla cessazione o proibizione di un'infrazione***, ***di imporre a*** un ***prestatore di servizi di hosting di rimuovere il contenuto*** o ***di chiudere un sito internet***, servizi o account, o parte di essi, ***o di imporre a un registro o un'autorità di registrazione del dominio di sopprimere un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo,*** anche chiedendo a terzi o ad altre autorità pubbliche di attuare tale misura***, al fine di prevenire il rischio di danno grave e irreparabile agli interessi collettivi dei consumatori***;
(m) comminare sanzioni, anche in	(m) ***il potere di*** comminare sanzioni,

forma di multe e penalità, per le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse ***e*** per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure intermedie, impegni o altre misure adottate a norma del presente regolamento;	anche in forma di multe e penalità, per le infrazioni intra-UE***, le infrazioni diffuse*** e le infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale, nonché*** per il mancato rispetto di decisioni, ordinanze, misure intermedie, impegni o altre misure adottate a norma del presente regolamento;
(n) obbligare l'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa a compensare i consumatori che hanno subito un danno a seguito ***dell'***infrazione, compresa, tra l'altro, una compensazione pecuniaria che offra ai consumatori la possibilità di interrompere il contratto o altre misure che garantiscano mezzi di riparazione ai consumatori che sono stati danneggiati dall'infrazione;	(n) ***il potere di*** obbligare l'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE***, dell'infrazione diffusa*** o dell'infrazione diffusa ***avente una dimensione unionale*** a compensare i consumatori che hanno subito un danno a seguito ***di tale*** infrazione, compresa, tra l'altro, una compensazione pecuniaria che offra ai consumatori la possibilità di interrompere il contratto o altre misure che garantiscano mezzi di riparazione ai consumatori che sono stati danneggiati dall'infrazione;
(o) imporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni***, anche stabilendo che essi vengano versati all'erario o a un beneficiario designato dall'autorità competente o dalla legislazione nazionale***;	(o) ***il potere di*** imporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni;
(p) pubblicare le decisioni definitive, le misure o le ordinanze ***provvisorie***, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE o dell'infrazione diffusa;	(p) ***il potere di*** pubblicare le decisioni definitive, le misure ***definitive, gli impegni dell'operatore*** o le ordinanze ***adottate in conformità del presente regolamento***, compresa la pubblicazione dell'identità dell'operatore responsabile dell'infrazione intra-UE***, dell'infrazione diffusa*** o dell'infrazione diffusa ***avente una dimensione unionale***;
(q) consultare i consumatori, le organizzazioni dei consumatori, gli organismi designati e le altre persone interessate circa l'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione e l'eliminazione dei danni da essa causati.	(q) ***il potere di*** consultare i consumatori, le organizzazioni dei consumatori, ***le organizzazioni degli operatori,*** gli organismi designati***, se del caso,*** e le altre persone interessate circa l'efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell'infrazione e l'eliminazione dei danni da essa causati.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	Articolo 9
Esercizio dei poteri ***minimi***	Esercizio dei poteri ***da parte delle autorità competenti***
1. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8 ***in conformità al presente regolamento e alla legislazione nazionale***:	1. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8:
(a) direttamente sotto la propria autorità; ***o***	(a) direttamente sotto la propria autorità;
	(a bis) con l'assistenza di altre autorità pubbliche o sotto la vigilanza delle autorità giudiziarie, se del caso;
	(a ter) dandone incarico agli organi designati, ove pertinente; o
(b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.	(b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
	1 bis. Le autorità competenti in ogni caso esercitano i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d), g) e l), in conformità al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo.
2. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali, detti organi hanno il potere di prendere le necessarie decisioni ***e agiscono nel quadro del presente regolamento***.	2. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali, detti organi hanno il potere di prendere le necessarie decisioni.
	2 bis. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8 in modo proporzionato, efficace ed efficiente in conformità al diritto dell'Unione, che include i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le garanzie procedurali applicabili e le

	norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, e al diritto nazionale.
	2 ter. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento riflettono adeguatamente la natura dell'infrazione e il danno reale o potenziale complessivo causato.
	2 quater. Al momento di adottare una decisione sull'imposizione di una sanzione e sulla fissazione dell'importo della multa da applicare in ciascun singolo caso, quanto segue è tenuto in debito conto:
	(a) la natura, la gravità e la durata dell'infrazione, tenendo conto del numero di consumatori interessati e dell'entità del danno da essi subito;
	(b) il carattere doloso o colposo dell'infrazione;
	(c) qualsiasi misura adottata dall'operatore per ridurre il danno subito dai consumatori;
	(d) le eventuali infrazioni precedentemente commesse dall'operatore;
	(e) il grado in cui l'operatore ha cooperato con l'autorità competente al fine di porre rimedio all'infrazione e attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.
3 Gli Stati membri garantiscono che le spese di giudizio e le altre spese connesse all'adozione delle decisioni degli organi giurisdizionali nell'ambito del procedimento avviato in applicazione del presente regolamento sono proporzionate e non ostacolano l'applicazione dello stesso.	3. Gli Stati membri garantiscono che le spese di giudizio e le altre spese connesse all'adozione delle decisioni degli organi giurisdizionali nell'ambito del procedimento avviato in applicazione del presente regolamento sono proporzionate e non ostacolano l'applicazione dello stesso.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Competenze di esecuzione	
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni per l'attuazione e l'esercizio dei poteri minimi delle autorità competenti di cui all'articolo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	Articolo 11
Richiesta di informazioni	Richiesta di informazioni
1. Un'autorità interpellata ***fornisce***, su richiesta di un'autorità richiedente, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. L'autorità interpellata comunica tempestivamente alla Commissione le richieste di informazioni e le risposte fornite.	1. Un'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente***, fornisce a quest'ultima tempestivamente, e comunque entro 30 giorni***, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. L'autorità interpellata comunica tempestivamente alla Commissione le richieste di informazioni e le risposte fornite.
2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.	2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari competenti dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.	3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può consentire ai funzionari competenti dell'autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.
4. L'autorità interpellata risponde	

alla richiesta utilizzando la procedura per le richieste di informazioni e entro i termini fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure per le richieste di informazioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	Articolo 12
Richieste di misure di esecuzione	Richieste di misure di esecuzione
1. L'autorità interpellata adotta, su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie a far cessare ***o vietare*** un'infrazione intra-UE, tra cui l'imposizione di sanzioni e l'ordine o l'agevolazione di compensazioni ai consumatori per il danno causato ***dall'***infrazione.	1. L'autorità interpellata adotta ***senza indebito ritardo***, su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie a far cessare un'infrazione intra-UE, ***esercitando i poteri di cui all'articolo 9 ed eventuali poteri aggiuntivi attribuitile dal diritto nazionale***, tra cui l'imposizione di sanzioni e l'ordine o l'agevolazione di compensazioni ai consumatori per il danno causato ***da tale*** infrazione.
2. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 8 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate per far cessare o vietare l'infrazione intra-UE in modo proporzionato, efficiente ed efficace. Se necessario, tali misure sono determinate e attuate con l'assistenza di altre autorità pubbliche.	
3. L'autorità interpellata informa regolarmente ***e consulta*** l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le	3. L'autorità interpellata informa regolarmente l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure ***adottati e***

misure ***adottate. Attraverso la banca dati di cui all'articolo 43,*** l'autorità interpellata notifica ***tempestivamente all'autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione*** le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE***, anche qualora questa fosse cessata***, indicando quanto segue:	***consulta l'autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure che*** l'autorità interpellata ***intende adottare.*** L'autorità interpellata notifica ***attraverso la banca dati prevista all'articolo 43,*** le misure adottate e i loro effetti sull'infrazione intra-UE, indicando quanto segue:
(a) se sono state imposte misure provvisorie;	(a) se sono state imposte misure provvisorie;
(b) se l'infrazione è cessata;	(b) se l'infrazione è cessata;
(c) quali ***sanzioni*** sono state ***comminate***;	(c) quali ***misure, comprese le*** sanzioni, sono state ***imposte e se tali misure sono state attuate***;
(d) in quale misura i consumatori sono stati compensati;	(d) in quale misura i consumatori sono stati compensati;
(e) se le misure adottate sono state attuate.	
4. L'autorità interpellata risponde alle richieste utilizzando le procedure per le richieste di misure di esecuzione ed entro i termini fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione.	
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure per le misure di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini, i formulari standard e i dettagli delle procedure che coinvolgono gli organismi designati. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di	***soppresso***

cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce informazioni ***sufficienti*** a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.	1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce ***le*** informazioni ***necessarie*** a consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	Articolo 15
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca	Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca
1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se:	1. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11, se:
(a) ***a suo avviso,*** dopo aver consultato l'autorità richiedente, ***ritiene*** che l'informazione richiesta non ***sia*** necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata una infrazione intra-UE o se vi sia il ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;	(a) dopo aver consultato l'autorità richiedente, ***l'autorità interpellata fornisce motivi giustificati a dimostrazione del fatto*** che l'informazione richiesta non ***è*** necessaria a quest'ultima per stabilire se vi sia stata una infrazione intra-UE o se vi sia il ragionevole sospetto che essa possa verificarsi;
b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41;	b) l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41;
(c) sono già ***stati*** avviate indagini penali o procedimenti giudiziari ***o è già***	(c) sono già ***state*** avviate indagini penali o procedimenti giudiziari riguardo

stata emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:

(a) sono già ***stati*** avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o ***è stata già emessa*** una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente;

(a) sono già ***state*** avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o ***esiste una decisione amministrativa definitiva,*** una sentenza definitiva ***o una transazione giudiziaria*** riguardo alla stessa infrazione intra-UE e contro lo stesso operatore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente;

(b) ***a*** suo parere, a seguito di un'appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intra-UE;

(b) ***a*** suo parere, a seguito di un'appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intra-UE;

(c) a suo avviso l'autorità richiedente non abbia fornito ***sufficienti*** informazioni ai sensi dell'articolo ***12***, paragrafo 1.

(c) a suo avviso l'autorità richiedente non abbia fornito ***le*** informazioni ***necessarie*** ai sensi dell'articolo ***14***, paragrafo 1.

Una richiesta di misure di esecuzione non può essere rifiutata sulla base del fatto che non sono state fornite informazioni sufficienti, se una richiesta di informazioni sulla stessa infrazione intra-UE è stata respinta con la motivazione ***che sono già state avviate indagini penali o procedimenti giudiziari o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore, come stabilito*** al paragrafo 1, lettera c).

Una richiesta di misure di esecuzione non può essere rifiutata sulla base del fatto che non sono state fornite informazioni sufficienti, se una richiesta di informazioni sulla stessa infrazione intra-UE è stata ***precedentemente*** respinta con la motivazione ***di cui*** al paragrafo 1, lettera c).

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca e ne indica i motivi.

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca e ne indica i motivi.

4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, l'autorità richiedente o l'autorità interpellata

4. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, l'autorità richiedente o l'autorità interpellata

provvede tempestivamente a deferire la questione alla Commissione, che emette un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata presentata alla Commissione, quest'ultima può emettere un parere di propria iniziativa.	***può*** deferire la questione alla Commissione, che emette ***tempestivamente*** un parere. Nel caso in cui la questione non sia stata presentata alla Commissione, quest'ultima può emettere un parere di propria iniziativa. ***Ai fini della formulazione di un parere, la Commissione può richiedere le informazioni e i documenti pertinenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.***
5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca***,*** il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti ***e*** i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca ***e alle informazioni e ai documenti scambiati tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.***	5. La Commissione monitora il funzionamento del meccanismo di assistenza reciproca ***e*** il rispetto delle procedure da parte delle autorità competenti***, nonché*** i termini per il trattamento delle richieste di assistenza reciproca. La Commissione ha accesso alle richieste di assistenza reciproca.
6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.	6. Se necessario, la Commissione può formulare orientamenti e fornire consulenza agli Stati membri per assicurare un funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo di assistenza reciproca.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per affrontare i casi di disaccordo tra le autorità competenti di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Atti di esecuzione
	La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i formulari standard e le tappe della procedura dai cui agli articoli

	11, 12 e 15. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA COORDINATE, ATTIVITÀ ***D'INDAGINE E MECCANISMO*** DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE	***MECCANISMO PER IL COORDINAMENTO DELLE*** ATTIVITÀ ***DI INDAGINE E*** DI ESECUZIONE PER LE INFRAZIONI DIFFUSE ***E LE INFRAZIONI DIFFUSE AVENTI UNA DIMENSIONE UNIONALE***

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione I – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Infrazioni diffuse	Infrazioni diffuse ***e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale***

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	Articolo 16
Avvio di ***un'azione coordinata*** e designazione del coordinatore	Avvio di ***azioni coordinate*** e designazione del coordinatore
1. Qualora un'autorità competente abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, lo comunica tempestivamente sia alle autorità competenti degli ***altri*** Stati membri interessati dall'infrazione ***diffusa*** sia alla	1. Qualora un'autorità competente ***o la Commissione*** abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, lo comunica tempestivamente sia alle autorità competenti degli Stati membri interessati dall'infrazione sia alla

Commissione.	Commissione***, se del caso***.
2. Qualora la Commissione abbia il ragionevole sospetto che sia stata commessa un'infrazione diffusa, lo comunica tempestivamente alle autorità competenti interessate dall'infrazione diffusa.	
3. Dopo aver ricevuto ***le comunicazioni*** di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, le autorità competenti interessate ***dall'***infrazione ***diffusa***, deliberando per consenso, ***designano*** l'autorità competente che coordina l'azione.	3. Dopo aver ricevuto ***la comunicazione*** di cui ***al paragrafo*** 1***, nel caso di un'infrazione diffusa***, le autorità competenti interessate ***da detta*** infrazione, deliberando per consenso, ***decidono se avviare un'azione coordinata.*** L'Autorità competente che ***trasmette la comunicazione*** coordina l'azione***, a meno che le autorità competenti interessate dalla violazione diffusa convengano che deve essere un'altra autorità competente o la Commissione a farlo***.
4. Le autorità competenti interessate possono invitare la Commissione ad assumere un ruolo di coordinamento. La Commissione comunica tempestivamente alle autorità competenti interessate se accetta il ruolo di coordinamento.	
5. ***Nella*** comunicazione all'autorità competente a norma del paragrafo ***2***, ***la Commissione*** può proporre di assumersi il ruolo di coordinamento. Le autorità competenti interessate comunicano tempestivamente alla Commissione se ***accettano il*** suo ruolo di coordinamento.	5. ***Quando a inviare la*** comunicazione all'autorità competente ***è la Commissione*** a norma del paragrafo ***1***, ***quest'ultima*** può proporre di assumersi il ruolo di coordinamento. Le autorità competenti interessate comunicano tempestivamente alla Commissione se ***concordano sul suo*** ruolo di coordinamento ***dell'azione o se debba essere un'autorità competente ad assumerlo***.
6. Se la Commissione rifiuta di assumere il ruolo di coordinamento o se le autorità competenti interessate non accettano che la Commissione coordini l'azione, le autorità competenti interessate designano un'autorità competente che coordini l'azione. In mancanza di un accordo tra le autorità competenti, il ruolo di coordinamento dell'azione spetta all'autorità che per prima ha comunicato la presunta infrazione alle altre autorità	6. Se la Commissione rifiuta di assumere il ruolo di coordinamento o se le autorità competenti interessate non accettano che la Commissione coordini l'azione, le autorità competenti interessate designano un'autorità competente che coordini l'azione. In mancanza di un accordo tra le autorità competenti, il ruolo di coordinamento dell'azione spetta all'autorità che per prima ha comunicato la presunta infrazione alle altre autorità

competenti.	competenti.
	6 bis. Dopo aver dato o ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, insieme agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati, verifica la prova preliminare riguardante l'esistenza dell'infrazione diffusa. Quando la soglia fissata per una violazione diffusa avente una dimensione unionale è raggiunta, la Commissione avvia un'azione coordinata. La Commissione notifica la sua decisione di avviare l'azione coordinata agli uffici unici di collegamento degli Stati membri interessati da tale azione. La Commissione coordina l'azione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Partecipazione ad azioni coordinate
	1. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare a un'azione coordinata per uno dei seguenti motivi:
	(a) sono già state avviate indagini penali o procedimenti giudiziari riguardo alla stessa infrazione diffusa o all'infrazione diffusa con dimensione unionale e contro lo stesso operatore nello Stato membro interessato;
	(b) è già stata emessa una decisione amministrativa definitiva, una sentenza definitiva o una transazione giudiziaria riguardo alla stessa infrazione diffusa o all'infrazione diffusa con dimensione unionale e contro lo stesso operatore nello Stato membro interessato;
	(c) l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale di cui trattasi non ha avuto luogo nello

	Stato membro interessato.
	2. A seguito della decisione di avviare un'azione coordinata a norma dell'articolo 16, se un'autorità competente decide di non partecipare all'azione coordinata, essa comunica tempestivamente la propria decisione alla Commissione, alle altre autorità competenti interessate e ai singoli uffici di collegamento interessati, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.
	3. Un'autorità competente può unirsi a un'azione coordinata se nel corso di quest'ultima diviene palese che è interessata dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale che è oggetto dell'azione coordinata.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	Articolo 17
Misure di indagine nelle azioni coordinate	Misure di indagine nelle azioni coordinate
1. Le autorità competenti interessate si accertano che le prove, i dati e le informazioni necessari siano raccolti in modo efficace ed efficiente. Le autorità competenti in questione si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte simultaneamente e che le misure provvisorie siano applicate simultaneamente.	1. Le autorità competenti interessate si accertano che le prove, i dati e le informazioni necessari siano raccolti in modo efficace ed efficiente. Le autorità competenti in questione si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte simultaneamente e che le misure provvisorie siano applicate simultaneamente ***nella misura consentita dal diritto procedurale nazionale***.
2. Le autorità competenti interessate possono utilizzare il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III, in particolare per raccogliere prove e informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che	2. Le autorità competenti interessate possono utilizzare il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III, in particolare per raccogliere prove e informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall'azione coordinata o per garantire che

l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.	l'operatore interessato non eluda le misure di esecuzione.
3. ***Se necessario, le*** autorità competenti interessate ***possono esporre*** i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa in una posizione comune tra loro concordata.	3. ***Le*** autorità competenti interessate ***espongono*** i risultati dell'indagine e la valutazione dell'infrazione diffusa ***o, se del caso, dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale*** in una posizione comune tra loro concordata.
	3 bis. Salvo se diversamente concordato tra le autorità competenti interessate, il coordinatore comunica la posizione comune all'operatore responsabile dell'infrazione, al quale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.
4. ***Se necessario e*** fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate ***possono decidere di pubblicare*** la posizione comune (o parti di essa) sui propri siti web e sul sito della Commissione e ***di*** chiedere il parere di altre parti interessate.	4. Fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate ***pubblicano*** la posizione comune (o parti di essa) sui propri siti web e sul sito della Commissione e ***possono*** chiedere il parere ***delle organizzazioni dei consumatori, delle organizzazioni degli operatori e*** di altre parti interessate.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	Articolo 18
Misure di esecuzione nelle azioni coordinate	***Impegni nell'ambito delle*** azioni coordinate
1. ***Le*** autorità competenti interessate possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione a proporre degli impegni che si assumerà per porre fine all'infrazione e, se necessario, a compensare o ad adottare altre misure volte a facilitare la compensazione dei consumatori che hanno subito un danno. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre degli impegni che assumerà per porre fine	1. ***Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell'articolo 17, le*** autorità competenti interessate possono invitare l'operatore responsabile dell'infrazione ***diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale*** a proporre degli impegni che si assumerà per porre fine all'infrazione e, se necessario, a compensare o ad adottare altre misure volte a facilitare la compensazione dei

all'infrazione e compensare ***i*** consumatori.

consumatori che hanno subito un danno. Di propria iniziativa l'operatore può anche proporre degli impegni che assumerà per porre fine all'infrazione e compensare ***tali*** consumatori.

2. Se l'operatore propone di assumersi degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web o, se del caso, sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate ***e verificare se gli impegni proposti sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori***.

2. Se l'operatore propone di assumersi degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web o, se del caso, sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate***, comprese le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni degli operatori***.

2 bis. Le autorità competenti interessate valutano gli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione e comunicano a quest'ultimo il risultato della valutazione tra loro concordata. Se tali impegni sono considerati sufficienti a garantire la cessazione dell'infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale e, se del caso, a garantire la compensazione dei consumatori da essa danneggiati, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine per la loro attuazione.

Se è improbabile che l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale cessi a seguito di impegni assunti dall'operatore responsabile dell'infrazione, le autorità competenti possono adottare misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 18 bis.

2 ter. Le autorità competenti interessate vigilano sull'attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l'operatore responsabile dell'infrazione comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell'attuazione degli impegni.

3. Le autorità competenti interessate possono designare un'autorità competente che adotti le misure di esecuzione per conto delle altre autorità competenti al fine di ottenere la cessazione o vietare l'infrazione diffusa, di garantire la

compensazione dei consumatori o l'imposizione di sanzioni. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione dell'operatore interessato. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno degli Stati membri come se fossero i propri consumatori.

4. Le autorità competenti possono decidere di adottare misure esecutive simultaneamente in tutti o alcuni degli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa. In tal caso, le autorità competenti garantiscono che tali misure di esecuzione siano avviate contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati.

5. Il conferimento di un incarico a un organismo designato che adotti misure di esecuzione a norma dei paragrafi da 1 a 4 è possibile solo se le autorità competenti interessate danno il loro consenso al conferimento e se questo non comporta la divulgazione di informazioni che sono soggette alle norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
	1. Le autorità competenti interessate stabiliscono quale o, se del caso, quali autorità competenti debbano mettere in atto, per conto delle altre autorità competenti, misure di esecuzione, tra cui

l'imposizione all'operatore di sanzioni e di un ordine che gli ingiunga di pagare una compensazione ai consumatori danneggiati, se:

(a) è improbabile che l'infrazione cessi a seguito degli impegni proposti dall'operatore responsabile dell'infrazione;

(b) l'operatore responsabile dell'infrazione non propone di assumersi impegni prima della scadenza di un termine fissato dalle autorità competenti interessate;

(c) l'operatore responsabile dell'infrazione propone di assumersi impegni che non sono sufficienti a garantire la cessazione dell'infrazione e la compensazione dei consumatori da essa danneggiati; o

(d) l'operatore responsabile dell'infrazione non onora gli impegni assunti entro il termine stabilito all'articolo 18, paragrafo 2 bis.

2. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato un'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno degli Stati membri come se fossero i suoi propri consumatori. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione, le autorità competenti tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti che conducono a un'esecuzione efficace.

3. Se le autorità competenti non procedono in conformità al paragrafo 2, esse adottano misure di esecuzione contemporaneamente in alcuni o in tutti gli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa o dall'infrazione diffusa avente una dimensione unionale.

4. Un'autorità competente designata può essere istruita ad adottare misure di esecuzione ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo soltanto se le autorità competenti degli Stati membri interessati

	da tali misure danno il loro consenso e solo se questo non comporta la divulgazione di informazioni soggette alle norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	Articolo 19
Chiusura delle azioni coordinate	Chiusura delle azioni coordinate
	1. Le autorità competenti interessate decidono di chiudere l'azione coordinata se concludono che:
	(a) non si è verificata nessuna infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale;
	(b) grazie all'attuazione degli impegni da parte dell'operatore responsabile, l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata;
	(c) grazie alle misure di esecuzione, l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è cessata;
L'autorità di coordinamento comunica tempestivamente alla Commissione ***e*** alle autorità competenti degli Stati membri interessati ***quando l'infrazione diffusa cessata o è vietata***.	***2. Il coordinatore notifica*** tempestivamente alla Commissione***, se del caso,*** alle autorità competenti ***e ai singoli uffici di collegamento*** degli Stati membri interessati ***la chiusura dell'azione coordinata***.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Riapertura di azioni coordinate
	Il coordinatore notifica tempestivamente alla Commissione, se del caso, e alle autorità competenti nonché ai singoli uffici di collegamento degli Stati membri interessati se l'infrazione diffusa o l'infrazione diffusa avente una dimensione unionale si ripete e se vanno adottate ulteriori misure. In tal caso, il coordinamento può avere luogo senza l'avvio di una nuova azione coordinata.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i ***dettagli delle procedure*** per le ***azioni comuni per le infrazioni diffuse, in particolare i formulari standard per*** le ***notifiche*** e ***altri scambi tra*** le ***autorità competenti*** e ***la Commissione***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i ***termini e i formulari standard*** per le ***notifiche e altri scambi di informazione e richieste di applicazione tra*** le ***autorità competenti*** e ***la Commissione per*** le ***azioni coordinate in relazione alle infrazioni diffuse*** e ***alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione II

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione III – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Disposizioni generali applicabili alle azioni coordinate ***e alle azioni comuni ai sensi del presente capo***	Disposizioni generali applicabili alle azioni coordinate

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il coordinatore, designato in conformità agli articoli 16***, 21*** o 32, nello specifico:	1. Il coordinatore, designato in conformità agli articoli 16 o 32, nello specifico:

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente informate in modo tempestivo dei progressi dell'azione esecutiva, delle successive tappe previste e delle misure da adottare;	(a) garantisce che tutte le autorità competenti interessate e***, se del caso,*** la Commissione siano debitamente informate in modo tempestivo dei progressi dell'azione esecutiva, delle successive tappe previste e delle misure da adottare;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) coordina le indagini, le ispezioni e l'adozione di misure provvisorie che sono decise dalle autorità competenti interessate	(b) coordina ***e monitora*** le indagini, le ispezioni e l'adozione di misure provvisorie che sono decise dalle autorità competenti

conformemente ***alle sezioni*** I ***e II, monitora le indagini, le ispezioni e le misure provvisorie, nonché altre misure, a norma dell'articolo 8***;	interessate conformemente ***alla sezione*** I;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;	(c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e***, se del caso,*** la Commissione;

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) mantiene i contatti con gli operatori e le altre parti interessate dalle misure di sorveglianza, indagine ed esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dalla Commissione;	(d) mantiene i contatti con gli operatori e le altre parti interessate dalle misure di sorveglianza, indagine ed esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate***, dal coordinatore*** e***, se del caso,*** dalla Commissione;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) coordina altre misure esecutive adottate dalle autorità competenti, comprese le richieste agli organi giurisdizionali delle ordinanze e delle decisioni necessarie, l'imposizione di sanzioni e l'adozione di misure che garantiscano una compensazione dei	*(Non concerne la versione italiana)*

consumatori;

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti coordinano le proprie attività di sorveglianza del mercato e le proprie misure di indagine e di esecuzione per affrontare le infrazioni diffuse a norma ***delle sezioni*** I ***e II***; si scambiano tutte le informazioni necessarie e forniscono, sia reciprocamente sia alla Commissione, l'assistenza necessaria in modo tempestivo.	1. Le autorità competenti coordinano le proprie attività di sorveglianza del mercato e le proprie misure di indagine e di esecuzione per affrontare le infrazioni diffuse a norma ***della sezione*** I; si scambiano tutte le informazioni necessarie e forniscono, sia reciprocamente sia alla Commissione, l'assistenza necessaria in modo tempestivo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le lingue usate dalle autorità competenti e dalla Commissione per le notifiche e per tutte le comunicazioni connesse alle azioni coordinate***, alle azioni comuni*** e alle indagini ***concordate dei mercati al consumo*** a norma del presente capo sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate e dalla Commissione.	3. Le lingue usate dalle autorità competenti e dalla Commissione per le notifiche e per tutte le comunicazioni connesse alle azioni coordinate e alle indagini ***a tappeto*** a norma del presente capo sono stabilite di comune accordo dalle autorità competenti interessate e dalla Commissione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora non si raggiunga un accordo, le notifiche e le altre comunicazioni devono essere trasmesse	4. Qualora non si raggiunga un accordo, le notifiche e le altre comunicazioni devono essere trasmesse

nella lingua ufficiale dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, ciascuna autorità competente interessata assicura ***le necessarie*** traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e di altri documenti che essa riceve da altre autorità competenti.	nella lingua ufficiale dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione. In tal caso, ciascuna autorità competente interessata assicura***, se necessario, la realizzazione delle*** traduzioni delle notifiche, delle comunicazioni e di altri documenti che essa riceve da altre autorità competenti.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se le azioni ***comuni o*** coordinate a norma ***delle sezioni*** I ***e II riguardano*** le infrazioni diffuse ***della*** seguente normativa dell'Unione, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad ***assumere un ruolo di*** osservatore:	5. Se le azioni coordinate a norma ***della sezione*** I ***riguardano le infrazioni diffuse o*** le infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale che contravvengono alla*** seguente normativa dell'Unione, il coordinatore invita l'Autorità bancaria europea ad ***agire come*** osservatore:

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Posizione comune e audizione degli operatori	***Disposizioni linguistiche per la comunicazione con gli*** operatori

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La posizione comune di cui agli articoli 17 e 23 deve essere comunicata all'operatore responsabile dell'infrazione. All'operatore responsabile dell'infrazione è data la possibilità di essere ascoltato in	***soppresso***

merito alle questioni che fanno parte della posizione comune.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale dello Stato membro ove è stabilito o risiede. ***L'operatore può rinunciare a questo diritto o chiedere che sia utilizzata un'altra lingua ufficiale dell'Unione per comunicare con le autorità competenti.***	2. L'operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale dello Stato membro ove è stabilito o risiede.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli dell'attuazione dei diritti di difesa degli operatori in azioni comuni e coordinate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	***soppresso***

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 32	Articolo 32
Indagini concordate dei mercati al consumo	***Indagini a tappeto***
1. Se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni	1. Se le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altre indicazioni

fanno ritenere che l'infrazione diffusa possa essersi verificata, o possa verificarsi, le autorità competenti interessate possono decidere di svolgere ***un'indagine concordata dei mercati al consumo ("sweep", indagine*** a tappeto***). Tale indagine concordata è coordinata dalla Commissione.***	fanno ritenere che l'infrazione diffusa possa essersi verificata, o possa verificarsi, le autorità competenti interessate possono decidere di svolgere ***indagini*** a tappeto.
	1 bis. Le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini ***concordate***, le autorità competenti ***interessate*** fanno un uso effettivo dei poteri di cui all'articolo 8 e degli altri poteri ad esse conferiti dalla legislazione nazionale.	2. Nello svolgere indagini ***a tappeto***, le autorità competenti ***che vi partecipano*** fanno un uso effettivo dei poteri di cui all'articolo 8 e degli altri poteri ad esse conferiti dalla legislazione nazionale.
3. Le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto dei mercati al consumo.	3. Le autorità competenti possono invitare ***gli organismi designati,*** i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione***, ove appropriato e con debita motivazione,*** a partecipare alle indagini a tappeto dei mercati al consumo.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per le indagini a tappeto dei mercati al consumo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli delle procedure per le indagini a tappeto dei mercati al consumo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 34	Articolo 34
Meccanismo di allerta	Meccanismo di allerta
1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio sia avvenuta un'infrazione che potrebbe pregiudicare gli interessi dei	1. L'autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio sia avvenuta un'infrazione ***intra-UE o un'infrazione diffusa*** che

consumatori di altri Stati membri ("allerta"), utilizzando il formulario standard attraverso la banca dati di cui all'articolo 43.	potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri ("allerta"), utilizzando il formulario standard attraverso la banca dati di cui all'articolo 43.
2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti interessate qualsiasi ragionevole sospetto di avvenuta infrazione sul territorio dell'Unione europea ("allerta"), tramite la banca dati di cui all'articolo 43.	2. La Commissione notifica tempestivamente alle autorità competenti interessate qualsiasi ragionevole sospetto di avvenuta infrazione ***intra-UE o infrazione diffusa*** sul territorio dell'Unione europea ("allerta"), tramite la banca dati di cui all'articolo 43.
3. Nell'allerta l'autorità competente o la Commissione forniscono in particolare le seguenti informazioni riguardanti la presunta infrazione, se disponibili,:	3. Nell'allerta l'autorità competente o la Commissione forniscono in particolare le seguenti informazioni riguardanti la presunta infrazione ***intra-UE o infrazione diffusa***, se disponibili,:
(a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;	(a) una descrizione dell'atto o dell'omissione che costituisce l'infrazione;
(b) il prodotto o il servizio interessati dall'infrazione;	(b) il prodotto o il servizio interessati dall'infrazione;
(c) gli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;	(c) gli Stati membri interessati o probabilmente interessati dall'infrazione;
(d) l'operatore responsabile o presunto responsabile dell'infrazione;	(d) l'operatore responsabile o presunto responsabile dell'infrazione;
(e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti dell'Unione ***di cui all'allegato del presente regolamento***;	(e) la base giuridica per eventuali azioni alla luce delle disposizioni nazionali e delle corrispondenti disposizioni degli atti dell'Unione ***elencati nell'allegato***;
(f) la natura del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione nonché le loro date e la loro durata;	(f) la natura ***e lo stato*** del procedimento giudiziario, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione all'infrazione nonché le loro date e la loro durata;
(g) lo stato del procedimento giudiziario, della misura di esecuzione o delle altre misure adottate in relazione all'infrazione;	
(h) l'autorità competente che conduce i procedimenti giudiziari e le altre misure***;***	(h) l'autorità competente che conduce i procedimenti giudiziari e le altre misure**.**
(i) se l'allerta è "per informazione" o "per intervento".	
4 In un'allerta ***"per intervento"***	4 In un'allerta l'autorità competente o

l'autorità competente o la Commissione ***possono chiedere ad altre autorità competenti*** e alla Commissione di verificare se tali presunte infrazioni ***possono verificarsi*** nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in altri Stati membri.	la Commissione ***chiedono alle autorità competenti di altri Stati membri*** e***, se del caso,*** alla Commissione di verificare se tali presunte infrazioni ***si stanno verificando*** nel territorio di altri Stati membri o se sono già state adottate misure di esecuzione contro tali infrazioni in altri Stati membri. ***Le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione rispondono tempestivamente alla richiesta.***
5 Per affrontare le presunte infrazioni in modo efficace, le autorità competenti interessate, a seconda delle risposte all'allerta, adottano le misure necessarie di cui ai capi III e IV.	
6 La Commissione adotta atti di esecuzione che ***stabiliscono i dettagli del funzionamento del meccanismo*** di ***allerta, tra cui in particolare i formulari standard per le allerte***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	6. La Commissione adotta atti di esecuzione che ***stabiliscono i formulari standard per la segnalazione*** di ***un'allerta mediante la banca dati di cui all'articolo 43***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 35	Articolo 35
Partecipazione di altri soggetti al meccanismo di allerta	Partecipazione di altri soggetti al meccanismo di allerta
1. Gli organismi designati ***e*** i centri europei dei consumatori ***partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34. Gli Stati membri designano*** le organizzazioni e le associazioni dei consumatori, ***nonché altri soggetti quali*** le associazioni degli operatori, in possesso di competenze adeguate e di un legittimo interesse nella tutela dei consumatori***, affinché partecipino al meccanismo*** di ***allerta. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome di tali soggetti.***	1. Gli organismi designati***,*** i centri europei dei consumatori***,*** le organizzazioni e le associazioni dei consumatori, ***così come*** le associazioni degli operatori, in possesso di competenze adeguate e di un legittimo interesse nella tutela dei consumatori ***hanno il diritto*** di ***notificare alle autorità competenti degli*** Stati membri ***interessati e*** alla Commissione ***le presunte infrazioni e fornire le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, utilizzando*** il ***formulario standard per le notifiche esterne attraverso la banca dati*** di ***cui***

all'articolo 43 ("allerta esterna").

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i formulari standard per la segnalazione di un'allerta esterna attraverso la banca dati di cui all'articolo 43. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2. La Commissione ***può designare*** altri soggetti che rappresentano gli interessi dei consumatori e delle imprese a livello dell'Unione ***affinché partecipino al meccanismo di allerta***.

2. La Commissione ***autorizza*** altri soggetti che rappresentano gli interessi dei consumatori e delle imprese a livello dell'Unione ***a effettuare un'allerta esterna***.

3. I soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono autorizzati a comunicare alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione le presunte infrazioni e forniscono le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, utilizzando il formulario standard per le notifiche esterne fornito dalla banca dati di cui all'articolo 43 ("allerta esterna").

4. ***Le allerte esterne sono solo "per informazione". Le*** autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta alle allerte ***e alle informazioni trasmesse da tali soggetti. I soggetti*** che effettuano allerte esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e correggono tempestivamente ***le*** informazioni pubblicate o le ritirano, a seconda dei casi. A tale scopo hanno accesso alle informazioni da essi fornite, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43.

4. Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare una procedura o di adottare qualsiasi altra azione in risposta alle allerte ***esterne. I soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2*** che effettuano allerte esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e correggono tempestivamente ***eventuali errori presenti nelle*** informazioni pubblicate o le ritirano, a seconda dei casi. A tale scopo hanno accesso alle informazioni da essi fornite, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43. ***Tali soggetti ricevono una notifica riguardante le eventuali azioni di monitoraggio adottate dall'autorità competente interessata in relazione alle allerte esterne o riguardante, su richiesta, l'assenza di eventuali azioni.***

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli della designazione e della partecipazione di altri soggetti al meccanismo di allerta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui

all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tramite la banca dati di cui all'articolo 43 le autorità competenti comunicano tempestivamente alla Commissione e alle ***altre*** autorità competenti qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione delle norme che tutelano gli interessi dei consumatori nel loro territorio, qualora sospettino che l'infrazione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri***, in particolare:***	1. Tramite la banca dati di cui all'articolo 43 le autorità competenti comunicano tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti ***di altri Stati membri*** qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione delle norme ***dell'Unione*** che tutelano gli interessi dei consumatori nel loro territorio, qualora sospettino che l'infrazione ***in questione*** possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri**.**

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualsiasi comunicazione, ordinanza, decisione o misura analoga emessa da un'autorità competente o da un'altra autorità relativa all'apertura di procedimenti nazionali in merito a un'infrazione o a una sospetta infrazione;	***soppresso***

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualsiasi sentenza emessa da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ordinanza giudiziaria, ingiunzione o altro provvedimento simile che riguarda	***soppresso***

un'infrazione o una sospetta infrazione;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualsiasi altra informazione, decisione, ordinanza o atto proveniente da altre autorità nazionali o da organi designati, come appropriato, che può riguardare un'infrazione o una sospetta infrazione.	***soppresso***

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli relativi allo scambio di altre informazioni pertinenti per l'individuazione delle infrazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	***soppresso***

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 37	Articolo 37
Coordinamento di altre attività che contribuiscono alla sorveglianza e all'esecuzione	Coordinamento di altre attività che contribuiscono alla sorveglianza e all'esecuzione
1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la	1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la

Commissione delle loro attività nei seguenti settori:	Commissione delle loro attività nei seguenti settori:
(a) ***la formazione dei funzionari che danno attuazione alle misure a tutela dei consumatori***, ***compresa*** la formazione ***linguistica e l'organizzazione di seminari di formazione***;	(a) ***lo sviluppo delle risorse umane delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento***, ***tra cui*** la ***pertinente*** formazione ***dei funzionari***;
(b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;	(b) la raccolta, la classificazione e lo scambio di dati sui reclami dei consumatori;
(c) lo sviluppo di reti di funzionari competenti, suddivise per settori specifici;	(c) lo sviluppo di reti di funzionari competenti, suddivise per settori specifici;
(d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;	(d) lo sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
(e) lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti ***per i funzionari che danno attuazione alle misure a tutela dei consumatori***;	(e) lo sviluppo di norme, metodologie e orientamenti ***riguardanti l'applicazione del presente regolamento***;
(f) lo scambio dei propri funzionari, compresa la facoltà di svolgere le attività di cui ai capi III e IV.	
2. Gli Stati membri ***coordinano*** e ***organizzano*** le attività di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri ***possono coordinare*** e ***organizzare*** le attività di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione e gli Stati membri condividono periodicamente le informazioni e i dati relativi ai reclami dei consumatori. A tal fine la Commissione elabora e aggiorna una metodologia armonizzata per classificare e notificare i reclami dei consumatori in collaborazione con gli Stati membri.	
4. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari a sviluppare il quadro di cooperazione a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori ***di cui*** al paragrafo 1. In cooperazione con la Commissione, ***gli Stati membri sviluppano*** un quadro comune per le attività ***di cui*** al paragrafo 1, lettera e).	2. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori ***indicati*** al paragrafo 1. In cooperazione con la Commissione, ***essi possono sviluppare*** un quadro comune per le attività ***indicate*** al paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari a sviluppare il quadro di cooperazione a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	***soppresso***

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le informazioni raccolte ***ai sensi dell'articolo 8 che vengono*** comunicate alle autorità competenti e alla Commissione possono essere utilizzate solo per garantire il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori.	1. Le informazioni raccolte ***dalle autorità competenti o*** comunicate alle autorità competenti e alla Commissione possono essere utilizzate solo per garantire il rispetto della normativa ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nonostante il paragrafo 2, le autorità competenti possono utilizzare e divulgare le informazioni necessarie:	3. Nonostante il paragrafo 2 ***e a condizione che siano pienamente rispettati i diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché il diritto dell'Unione in materia di protezione e trattamento dei dati personali***, le autorità competenti possono utilizzare e divulgare le informazioni necessarie:

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) per questioni di interesse pubblico, come la sicurezza pubblica, la tutela dei consumatori, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Prove***, documenti, informazioni, spiegazioni e risultati delle indagini effettuate da un'autorità competente in uno Stato membro ***a norma dell'articolo 8*** possono essere utilizzati per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento dalle autorità competenti in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.	2. ***Gli Stati membri assicurano che le prove***, ***i*** documenti, ***le*** informazioni, ***le*** spiegazioni e ***i*** risultati delle indagini effettuate da un'autorità competente in uno Stato membro possono essere utilizzati per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento dalle autorità competenti in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce e aggiorna la banca dati elettronica necessaria ***in cui archivia ed elabora*** le ***informazioni ricevute a sostegno delle richieste*** di ***assistenza reciproca a norma del capo III, delle misure a norma del capo IV*** e ***del meccanismo di sorveglianza*** a norma del ***capo V***. ***La*** banca dati ***può essere consultata dalle*** autorità competenti e ***dalla*** Commissione.	1. La Commissione istituisce e aggiorna la banca dati elettronica necessaria ***per tutte le comunicazioni tra*** le ***autorità competenti, gli uffici unici*** di ***collegamento*** e ***la Commissione effettuate*** a norma del ***presente regolamento***. ***Tale*** banca dati ***è direttamente accessibile alle*** autorità competenti***, agli uffici unici di collegamento*** e ***alla*** Commissione.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni fornite da altre autorità, soggetti e organismi designati sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica, ma tali autorità, soggetti e organismi designati non vi hanno accesso.	2. Le informazioni fornite da altre autorità ***pubbliche***, soggetti ***di cui all'articolo 35*** e organismi designati sono archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica, ma tali autorità, soggetti e organismi designati non vi hanno accesso.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un'autorità competente, un organismo designato o un soggetto di cui all'articolo 35 stabilisca che una notifica di un'infrazione effettuata in conformità degli articoli 34 e 35 si è successivamente rivelata infondata, ritira la notifica. La Commissione rimuove senza indugio le relative informazioni dalla banca dati e comunica alle parti le ragioni di tale rimozione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un'autorità interpellata comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la cessazione di un'infrazione intra-UE;	(a) un'autorità ***competente*** interpellata comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la cessazione di un'infrazione intra-UE;

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'autorità di coordinamento*** comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 19, la ***cessazione o il divieto di un'infrazione diffusa***;	(b) ***il coordinatore*** comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 19, la ***conclusione dell'azione coordinata***;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) a norma dell'articolo ***26*** la Commissione decide che l'azione ***comune*** riguardante un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è conclusa, ma gli impegni assunti dagli operatori sono archiviati per ***dieci*** anni, al fine di garantire il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori;	(c) a norma dell'articolo ***19*** la Commissione***, in qualità di coordinatore,*** decide che l'azione ***coordinata*** riguardante un'infrazione diffusa avente una dimensione unionale è conclusa, ma ***che*** gli impegni assunti dagli operatori sono archiviati per ***cinque*** anni, al fine di garantire il rispetto della normativa ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori;

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione ***necessari a realizzare la*** banca dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione ***che stabiliscono i formulari e i modelli elettronici standard disponibili nella*** banca dati ***per il forum di discussione tramite il quale devono essere scambiate tutte le richieste e le risposte nonché altri documenti***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piani ***nazionali*** di esecuzione e definizione delle priorità	Piani di esecuzione e definizione delle priorità

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Ogni due anni a decorrere dal xx/xx/20xx*** [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro presenta alla Commissione i piani di esecuzione ***biennali, utilizzando un apposito formulario standard fornito dalla Commissione, da compilare online. I*** piani di esecuzione contengono***, in particolare***:	1. ***Entro ...*** [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***e successivamente ogni due anni,*** ciascuno Stato membro presenta alla Commissione i piani di esecuzione***. Tali*** piani di esecuzione contengono:

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) informazioni concernenti le tendenze del mercato che potrebbero pregiudicare gli interessi dei consumatori ***nel loro Stato membro, mettendo così in luce questioni che potrebbero sussistere in altri Stati membri***;	(a) informazioni concernenti le tendenze del mercato che potrebbero pregiudicare gli interessi dei consumatori;

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se del caso, una sintesi dell'attuazione del precedente piano biennale di esecuzione, compresi una sintesi delle azioni intraprese a titolo del presente regolamento, dei reclami dei consumatori e di altri reclami ricevuti, delle attività di sorveglianza e di esecuzione, delle azioni e sentenze giudiziarie e di altre ordinanze o misure rilevanti e dei motivi per cui il piano biennale precedente non è stato attuato completamente;	***soppresso***

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le informazioni concernenti l'organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti nonché gli eventuali cambiamenti o modifiche previsti;	***soppresso***

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gli ambiti prioritari per l'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori ***per i prossimi due anni*** nello Stato membro;	(d) gli ambiti prioritari per l'esecuzione della normativa ***dell'Unione*** che tutela gli interessi dei consumatori nello Stato membro ***interessato***;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) una sintesi delle risorse disponibili e impegnate per l'esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori nello Stato membro per due anni;	***soppresso***

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) una dichiarazione delle risorse impegnate nell'attuazione del presente regolamento per i successivi due anni.	***soppresso***

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione mette a disposizione del pubblico una sintesi dei piani di esecuzione.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In caso*** di mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato ***nei due anni successivi alla presentazione dell'ultimo piano di esecuzione gli Stati membri possono presentare un*** piano di esecuzione ***rivisto***.	2. ***Nei casi*** di mutamento sostanziale delle circostanze o delle condizioni di mercato***, gli Stati membri possono fornire informazioni in merito a tali mutamenti laddove la loro portata vada al di là di quanto previsto dal*** piano di esecuzione.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Monitoraggio e attuazione dei piani nazionali di esecuzione	
1. La Commissione monitora l'attuazione dei piani nazionali di esecuzione. La Commissione può esprimere pareri sull'attuazione dei piani nazionali di esecuzione, stabilire parametri di riferimento per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente regolamento e promuovere le migliori pratiche.	
2. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari a sviluppare i formulari standard da compilare online e i dettagli dei piani nazionali di esecuzione di cui all'articolo 45. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Principi per comminare sanzioni per le infrazioni intra-UE e le infrazioni diffuse	Principi per comminare sanzioni per le infrazioni intra-UE***, le infrazioni diffuse*** e le infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale***

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. All'atto di comminare sanzioni nell'ambito di infrazioni intra-UE e di infrazioni diffuse, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro:	1. All'atto di comminare sanzioni nell'ambito di infrazioni intra-UE***, di infrazioni diffuse*** e di infrazioni diffuse ***aventi una dimensione unionale***, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro:

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata***, o*** di accordi	Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata ***e*** di accordi***,***

conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento***, esclusi quelli relativi a singoli casi***.	***esclusi quelli relativi a singoli casi,*** conclusi nell'ambito di settori coperti dal presente regolamento.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***il [xx/xx/20xx,*** al ***più tardi*** entro ***sette*** anni dalla ***sua*** entrata in ***vigore]*** la Commissione presenta ***una relazione*** al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.	Entro ***... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e*** al ***Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.***

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia di esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, di come il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori si è evoluto nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.	La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia di esecuzione della normativa ***dell'Unione*** che tutela gli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, di come il rispetto della normativa ***dell'Unione*** sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori si è evoluto nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero. ***La Commissione valuta, in particolare, l'efficacia dei seguenti elementi:*** ***(a) i poteri previsti all'articolo 8;*** ***(b) la soglia fissata per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;*** ***(c) il sistema di scambio delle informazioni in materia di infrazioni di cui all'articolo 43.***

	La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro... [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un quadro generale delle informazioni, degli sviluppi nel settore dell'applicazione della legislazione in materia di consumatori e delle statistiche scambiate nel quadro del meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 33, comprese le allerte pubblicate e le misure di monitoraggio adottate in relazione alle allerte esterne, nonché un quadro generale delle infrazioni diffuse e delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale a norma dell'articolo 16.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Modifica all'allegato del regolamento (UE) n. 2006/2004	
All'allegato del regolamento (UE) n. 2006/2004 sono aggiunti i punti seguenti:	
'18. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011,	

pag. 64).

19. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 20 (GU L 376 del 27.12. 2006, pag. 36).

20. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

21. Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

22. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità: articoli 22, 23 e 24 (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

23. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali: articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, Capo 10 e allegati I e II (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

24. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214)." '

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica dal ***[un anno*** dopo la data di entrata in ***vigore]***.	Il presente regolamento si applica dal***... [18 mesi*** dopo la data di entrata in vigore ***del presente regolamento]***.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori): articolo 14 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 ter. Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che

	abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 quater. Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 quinquies. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 sexies. Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 septies. Regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L ...)[+].
	[+] GU: inserire la serie, la data di adozione e il riferimento alla pubblicazione del presente regolamento (COD 2015/0284).

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Allegato – punto 24 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 octies. Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L ...)[+].
	[+] GU: inserire la serie, la data di adozione e il riferimento alla pubblicazione del

presente regolamento (COD 2016/0152).

MOTIVAZIONE

Contesto e proposta della Commissione

Nel 2003 la Commissione ha proposto per la prima volta un sistema di cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali al fine di migliorare l'efficacia delle sorveglianza, delle indagini e del perseguimento giudiziario in materia di infrazioni transfrontaliere, colmando le lacune sfruttate dagli operatori inadempienti. Il regolamento (CE) n. 2006/2004 (il cosiddetto "regolamento CPC") è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 ottobre 2004 ed è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

A distanza di dieci anni, la Commissione ha presentato una proposta di revisione del regolamento CPC volta a migliorare l'efficacia delle norme e delle procedure rilevanti ai fini di tale cooperazione, segnatamente con l'obiettivo di affrontare in modo più adeguato le sfide del mercato unico digitale. La proposta di regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, è parte del pacchetto sul commercio elettronico approvato il 25 maggio 2016. La revisione delle disposizioni dovrebbe consentire di rafforzare i meccanismi impiegati dalle autorità nazionali per contrastare le pratiche illecite che danneggiano i consumatori in diversi paesi, soprattutto online.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e riconosce che è necessario compiere progressi significativi in materia di applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori.

Dal momento che sempre più spesso gli operatori sono attivi su tutto il mercato unico, le infrazioni rilevanti a livello europeo dovrebbero essere trattate con meccanismi efficienti onde evitare l'applicazione di approcci incoerenti in relazione alla medesima infrazione e il moltiplicarsi degli sforzi e dei costi delle attività di contrasto.

Pertanto, il relatore ritiene che la proposta della Commissione abbia correttamente individuato i **poteri di cui devono disporre le autorità di contrasto** di tutti gli Stati membri (articolo 8) e sostiene che tali poteri siano essenziali ai fini di un'efficace cooperazione transfrontaliera volta a contrastare le infrazioni. Per pervenire a una cooperazione efficace, tali poteri dovrebbero essere disponibili alle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri.

Il **termine per esercitare determinati poteri** in caso di infrazione è ragionevolmente fissato a 5 anni; ; ciò garantisce la certezza del diritto e potrebbe generare un effetto deterrente (articolo 5).

Il relatore è favorevole all'introduzione delle nuove nozioni di "**infrazione diffusa**" e di "**infrazione diffusa avente una dimensione unionale**", ma ritiene che la soglia stabilita per quest'ultima sia troppo elevata (articolo 21). In ragione della complessità delle indagini e dell'esecuzione coordinata previste in caso di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, è necessario prevedere che la Commissione svolgerà un ruolo di coordinamento. Il relatore propone pertanto un criterio unico, in virtù del quale un'infrazione diffusa avente

dimensione unionale è considerata tale se interessa la maggior parte degli Stati membri (articolo 3).
Il relatore è a favore della partecipazione delle organizzazioni dei consumatori, ad esempio nell'ambito del **meccanismo di allerta** di cui all'articolo 34, dal momento che molto spesso i soggetti che nutrono un interesse genuino per la tutela dei consumatori individuano le infrazioni con largo anticipo rispetto alle autorità competenti. A tale proposito, è altresì necessario garantire l'adeguato funzionamento della **banca dati e del sistema di scambio delle informazioni** previsti dall'articolo 43.

Il relatore ritiene che, una volta soddisfatti i criteri di segretezza, sarebbe opportuno pubblicare le posizioni comuni, che sono il **risultato delle indagini sulle infrazioni diffuse e della relativa valutazione**, o parti di esse, in modo da migliorare la trasparenza e informare i consumatori in merito alle infrazioni accertate.

Inoltre, il relatore conviene sulla necessità di integrare un numero significativo di leggi sulla tutela dei consumatori nell'**elenco degli atti legislativi** coperti dal regolamento al fine di aiutare gli organi di contrasto ad affrontare questioni come la discriminazione dei consumatori sulla base della residenza/nazionalità del destinatario e le infrazioni transfrontaliere in generale.

La presentazione di **piani di esecuzione** biennali da parte di ciascuno Stato membro (articolo 45) è accolta favorevolmente dal relatore, in quanto dovrebbe consentire agli Stati membri di definire meglio le priorità e rendere più efficiente l'applicazione del regolamento. Tuttavia, il relatore propone di limitare al necessario gli obblighi previsti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il relatore propone alla Commissione di elaborare ogni due anni una relazione contenente un quadro generale dello scambio di informazioni avvenuto nell'ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento, ivi comprese le allerte notificate dalle autorità competenti e da soggetti esterni. La presente relazione, accessibile al pubblico, riassume le tendenze e gli sviluppi in materia di applicazione delle leggi sulla tutela dei consumatori.

Il relatore è inoltre dell'opinione che la proposta potrebbe essere migliorata sotto taluni aspetti e, a tal fine, ha introdotto i seguenti emendamenti allo scopo di:

- stabilire una chiara **serie di definizioni**, ivi compreso il concetto di "infrazione diffusa avente una dimensione unionale", "autorità competente", "ufficio unico di collegamento" e "indagine a tappeto" (sweep), mantenendo le definizioni codificate nell'acquis esistente in materia di tutela dei consumatori ("consumatore", "operatore");
- **estendere le indagini a tappeto** al settore offline, dal momento che la tutela dei consumatori dovrebbe essere rispettata indipendentemente dall'ambiente in cui avviene l'infrazione (infrazioni commesse online od offline);
- affrontare la questione dell'**ampio numero di poteri conferito alla Commissione**, definiti in modo poco chiaro e incompleto all'interno della proposta. Il relatore desidera inoltre introdurre nell'atto di base un termine di 30 giorni per rispondere alle richieste (articolo 11) e chiede alla Commissione di fissare termini ragionevoli per lo scambio di informazioni e le richieste di esecuzione in materia di azioni coordinate, adottando misure di attuazione;

- semplificare la **struttura** del testo della proposta, in particolare per quanto riguarda il capo IV, allo scopo di evitare inutili ripetizioni. Nel merito, chiarire le procedure di cooperazione, rispettando nel contempo le tradizioni giuridiche in materia di applicazione della legge;
- precisare il **ruolo della Commissione**, segnatamente per quanto concerne il capo III sul meccanismo di assistenza reciproca e il capo IV sulle infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;
- chiarire la **procedura per l'avvio di azioni coordinate** e la designazione di un coordinatore nel caso in cui sia notificata una presunta infrazione diffusa;
- affrontare la questione del **ruolo di coordinamento dell'ufficio unico di collegamento**, che in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conferito a un'autorità dotata di poteri e risorse sufficienti per svolgere tale ruolo fondamentale;
- eliminare l'**ubicazione dell'operatore** quale criterio principale per designare l'autorità competente responsabile dell'adozione delle misure esecutive (articolo 25 quale emendato all'articolo 18 bis).

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del progetto di relazione, fino alla sua approvazione in commissione:

Entità e/o persona
BEUC, Organizzazione europea dei consumatori
BUSINESSEUROPE
CENTR, Consiglio dei registri nazionali europei per i domini di primo livello
Česká obchodní inspekce (Ispettorato del commercio ceco)
Ufficio ceco delle telecomunicazioni
CDE, Confederazione delle imprese danesi
CEC Francia, Centro europeo dei consumatori in Francia
EUROCOMMERCE
ECTAA, Unioni nazionali delle agenzie e degli organizzatori di viaggi europei
EUROISPA, Associazione europea dei fornitori di servizi Internet
Evelyne Terryn, professoressa di diritto dei consumatori e di diritto commerciale, Università cattolica di Lovanio, Belgio
FEDMA, Federazione europea del marketing diretto e interattivo
GOOGLE
HDE, Federazione tedesca del commercio al dettaglio
Ministero degli Affari economici del Portogallo, direzione generale dei consumatori
Ministero del Commercio e dell'industria della Repubblica ceca
Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea
Governo del REGNO UNITO
WKO, Camera austriaca dell'economia
ZAW, Federazione tedesca della pubblicità

8.3.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), l'articolo 12, l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituiscono il diritto primario che disciplina la politica di protezione dei consumatori,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) L'articolo 169 TFUE definisce come obiettivi specifici della politica dell'Unione la promozione degli interessi dei consumatori e la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori. L'Unione è di conseguenza tenuta a contribuire alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) L'articolo 197 TFUE sulla cooperazione amministrativa riconosce l'importanza dell'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e stabilisce i limiti entro i quali l'Unione e gli Stati membri devono agire a tal riguardo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio***[61]*** stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione	(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro normativo e procedure armonizzati per facilitare la cooperazione

tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. L'articolo 21 bis prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico ***e***, ***in particolare,*** del mercato unico digitale,

tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. L'articolo 21 bis ***del regolamento (CE) n. 2006/2004*** prevede un riesame dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento e, ai sensi di tale articolo, la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente i problemi posti dall'esecuzione della normativa del mercato unico, ***specialmente*** del mercato unico digitale***. La relazione della Commissione indica che l'attuale regolamento deve essere sostituito affinché possa rispondere alle sfide poste dall'economia digitale e dallo sviluppo del commercio al dettaglio transfrontaliero nell'UE.***

---

[61] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

[61] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità***, agilità*** e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori venga	(2) La strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha individuato tra le priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità e coerenza in materia di esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. La strategia per il mercato unico, adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2015, ha ribadito che è opportuno che l'esecuzione della normativa dell'Unione a tutela dei consumatori venga ulteriormente rafforzata

ulteriormente rafforzata dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori,	dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori,

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'esecuzione inefficace della legislazione nel quadro delle infrazioni transfrontaliere, in particolare nell'ambiente digitale, permette agli operatori di sottrarsi ai controlli, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, e quindi ledendo direttamente i consumatori e minando la ***loro*** fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e ***le*** infrazioni diffuse è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che stabilisca un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione,	(3) L'esecuzione inefficace della legislazione nel quadro delle infrazioni transfrontaliere, in particolare nell'ambiente digitale, permette agli operatori di sottrarsi ai controlli, spostando le loro attività altrove all'interno dell'Unione, dando luogo a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano ***(nell'ambiente sia online che offline)*** a livello nazionale o transfrontaliero, e quindi ledendo direttamente ***e in maniera significativa il mercato unico e*** i consumatori e minando la fiducia ***di questi ultimi*** nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato unico. Per individuare, investigare e far cessare le infrazioni intra-UE e ***fornire una risposta efficace e proporzionata alle*** infrazioni diffuse ***aventi dimensione unionale che danneggiano in modo significativo i consumatori e il mercato unico,*** è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che stabilisca un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione,

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di assicurare la certezza del

	diritto e l'efficacia delle misure di esecuzione per le infrazioni transfrontaliere che sono cessate, dovrebbe essere introdotto un termine di prescrizione. Ciò implica la definizione di un termine preciso entro il quale le autorità competenti, in sede di esecuzione della normativa che disciplina le infrazioni transfrontaliere, dovrebbero poter imporre sanzioni, ordinare la compensazione dei consumatori o disporre la restituzione dei profitti ottenuti a seguito di infrazioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È auspicabile che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri minimi di indagine e di esecuzione per applicare il presente regolamento in modo efficace, per ***cooperare*** tra di loro e per dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse. Questi poteri dovrebbero essere adeguati ad affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità. Questi poteri dovrebbero assicurare che le prove possono essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri,	(6) È auspicabile che le autorità competenti possano ricorrere a una serie di poteri minimi di indagine e di esecuzione per applicare il presente regolamento in modo efficace, per ***garantire una cooperazione transfrontaliera efficace e solida dal punto di vista giuridico*** tra di loro e per dissuadere gli operatori dal commettere infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse. Questi poteri dovrebbero essere ***equilibrati,*** adeguati ***e sufficienti*** ad affrontare i problemi in materia di esecuzione posti dal commercio elettronico e dall'ambiente digitale, ove desta particolare preoccupazione la possibilità che un operatore possa facilmente occultare o modificare la propria identità. Questi poteri dovrebbero assicurare che ***le informazioni e*** le prove possono essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un'esecuzione efficace a livello uniforme in tutti gli Stati membri,

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri possono decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Se gli Stati membri scelgono che le autorità competenti esercitino i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti, dovrebbero garantire che tali competenze possano essere esercitate in modo efficace e tempestivo, e che il costo dell'esercizio di tali poteri sia proporzionato e non ostacoli l'applicazione del presente regolamento,	(7) ***Il presente regolamento non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il sistema di esecuzione che ritengono appropriato.*** Gli Stati membri possono decidere che le autorità competenti esercitino tali poteri direttamente, in forza della loro autorità, o mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti. Se gli Stati membri scelgono che le autorità competenti esercitino i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti, dovrebbero garantire che tali competenze possano essere esercitate in modo efficace e tempestivo, e che il costo dell'esercizio di tali poteri sia proporzionato e non ostacoli l'applicazione del presente regolamento,

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori. Ciò è particolarmente necessario per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti al momento di affrontare le infrazioni diffuse,	(9) Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini di propria iniziativa se vengono a conoscenza di infrazioni intra-UE o infrazioni diffuse per altri mezzi e non solo a seguito di reclami dei consumatori. Ciò è particolarmente necessario per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti al momento di affrontare le infrazioni diffuse, ***nonché per sostenere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione del regolamento del Consiglio n. 44/2001[1 bis] ,***

[1 bis] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni necessarie per determinare se si è verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso di tali prove, informazioni o dati, di dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari**,**	(10) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le prove, ai dati e alle informazioni necessarie per determinare se si è verificata un'infrazione intra-UE o un'infrazione diffusa, in particolare per identificare l'operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso di tali prove, informazioni o dati, di dove essi si trovino o del loro formato. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all'interno della catena del valore digitale***, inclusi quelli situati in paesi terzi,*** di fornire tutte le prove, i dati e le informazioni necessari**.** ***Nell'ambiente digitale andrebbe prestata particolare attenzione agli operatori e ai servizi che causano infrazioni diffuse della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter] e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, e del Consiglio[1 quater], e che potrebbero giustificare un'azione comune a norma dell'articolo 21.***

_____

[1 bis] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[1 ter] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio

2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[1 quater] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le autorità competenti dovrebbero poter effettuare le necessarie ispezioni in loco ed essere autorizzate ad accedere a locali, terreni o mezzi di trasporto che l'operatore utilizza nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno dell'Unione o in un paese terzo, al fine di	(12) Per quanto riguarda in particolare l'ambiente digitale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di ***adottare misure efficaci e trasparenti per*** porre fine alle infrazioni in modo rapido ed efficace, in particolare se l'operatore che vende beni o servizi occulta la propria identità o sposta la propria attività altrove all'interno

evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure transitorie per evitarlo o ridurlo, ***compresa***, se necessario, ***la sospensione*** di siti web, ***domini*** o ***analoghi siti***, ***servizi*** o ***conti digitali***. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ***chiudere siti web, domini o analoghi*** siti, servizi o ***conti digitali, oppure*** di chiedere ***a*** un ***terzo prestatore*** di ***servizi*** di ***fare lo stesso***.	dell'Unione o in un paese terzo, al fine di evitare le misure di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un rischio di danno grave e irreparabile per i consumatori, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure transitorie per evitarlo o ridurlo, ***tra l'altro***, se necessario, ***chiedendo ai prestatori*** di ***servizi di hosting di rimuovere contenuti e sospendere*** siti web, ***servizi*** o ***account***, ***o chiedendo che i registri*** o ***le autorità di registrazione del dominio sospendano per un periodo di tempo determinato un nome di dominio pienamente qualificato***. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di ***chiedere ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti, chiudere*** siti ***web***, servizi o ***account o parti di essi o*** di chiedere ***ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare*** un ***nome di dominio pienamente qualificato. Tuttavia le misure adottate per rimuovere contenuti possono ledere la libertà*** di ***parola e*** di ***informazione ed essere inoltre inefficaci poiché in un ambiente digitale in rapida evoluzione i contenuti riappaiono con la stessa velocità con cui erano stati rimossi***. ***Pertanto le misure adottate per limitare la diffusione online o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di contenuti dovrebbero essere sempre in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed essere limitate a quanto necessario, proporzionate e adottate previa autorizzazione giudiziaria,***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Lo scopo del presente regolamento è far cessare efficacemente le infrazioni e prevenire e compensare il danno causato ai consumatori. È

	opportuno pertanto che tutte le misure di attuazione mirino a combattere la fonte delle infrazioni piuttosto che la forma che queste assumono e che si ricorra solo in ultima istanza a misure che hanno per bersaglio il nome di un dominio nel caso in cui la rimozione di contenuti non abbia avuto esito.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È auspicabile migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite tempestivamente e le necessarie misure di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile. Occorre quindi che la Commissione fissi termini vincolanti per la risposta delle autorità competenti alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione; dovrebbe inoltre chiarire, adottando misure di esecuzione, gli aspetti procedurali e vari altri aspetti relativi a queste richieste,	(15) È auspicabile migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di assistenza reciproca. Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite tempestivamente***, nel rispetto di termini chiari,*** e le necessarie misure di esecuzione dovrebbero essere adottate in tempo utile ***e in modo trasparente***. Occorre quindi che la Commissione fissi termini ***chiari e*** vincolanti per la risposta delle autorità competenti alle richieste di informazioni e alle richieste di intervento in materia di esecuzione; dovrebbe inoltre chiarire, adottando misure di esecuzione, gli aspetti procedurali e vari altri aspetti relativi a queste richieste,

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La verifica coordinata dei siti web per il commercio elettronico online (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata essere uno strumento efficace contro le infrazioni e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro,	(18) La verifica coordinata dei siti web per il commercio elettronico online (indagini a tappeto) è un'altra forma di coordinamento dell'esecuzione che si è dimostrata essere uno strumento efficace contro le infrazioni e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata in futuro, ***anche***

estendendone l'applicazione ai settori offline.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Le*** infrazioni diffuse aventi dimensione unionale possono provocare danni ***su vasta scala per una larga parte*** dei consumatori ***dell'Unione. Necessitano quindi di*** una ***specifica procedura*** di ***coordinamento a livello di Unione, con l'obbligo per la Commissione di assolvere al ruolo di coordinatore***. Per garantire ***che*** la ***procedura sia avviata in modo tempestivo, coerente ed efficiente e che le condizioni siano verificate in modo uniforme***, la Commissione dovrebbe essere incaricata di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'avvio della procedura. Le prove e le informazioni raccolte nel corso delle azioni ***comuni*** dovrebbero essere utilizzate in modo transfrontaliero nei procedimenti nazionali, laddove necessario**,**	(19) ***In caso di*** infrazioni diffuse aventi dimensione unionale ***che*** possono provocare danni ***agli interessi collettivi*** dei consumatori ***nella maggioranza degli Stati membri, la Commissione dovrebbe lanciare e pilotare una procedura di coordinamento su scala europea***. Per garantire la ***coerenza della procedura***, la Commissione dovrebbe essere incaricata di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'avvio della procedura. Le prove e le informazioni raccolte nel corso delle azioni ***coordinate*** dovrebbero essere utilizzate in modo transfrontaliero nei procedimenti nazionali, laddove necessario**.**

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto delle violazioni diffuse e delle violazioni diffuse aventi dimensione unionale, ***dev'essere rispettato*** il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare la lingua di sua scelta nel corso del procedimento**,**	(20) Nel contesto delle violazioni**, *delle violazioni*** diffuse e delle violazioni diffuse aventi dimensione unionale, ***devono essere rispettati l'accesso alla giustizia e*** il diritto di difesa degli operatori interessati. A tal fine è ***tra l'altro*** necessario, in particolare, concedere all'operatore il diritto di essere ascoltato e di utilizzare la lingua di sua scelta nel corso del procedimento**.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Al fine di fornire un'analisi degli sviluppi concernenti la garanzia dell'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori e di migliorare le reti di cooperazione, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente e pubblicamente relazioni contenenti i dati statistici e gli sviluppi nel settore dell'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, raccolti nel quadro di cooperazione garantito dal presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) I dati relativi ai reclami dei consumatori possono aiutare i responsabili politici a livello nazionale e dell'Unione nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni. Per facilitare lo scambio di tali dati a livello unionale, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori[62]. ***Tale raccomandazione dovrebbe essere attuata*** per sostenere appieno la cooperazione in materia di esecuzione e agevolare il rilevamento di infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse,	(25) I dati relativi ai reclami dei consumatori possono aiutare i responsabili politici a livello nazionale e dell'Unione nella valutazione del funzionamento dei mercati al consumo e nell'individuazione delle infrazioni ***o dei rischi di infrazione***. Per facilitare lo scambio di tali dati a livello unionale, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori[62]. ***Gli Stati membri dovrebbero attuare tale raccomandazione*** per sostenere ***e incoraggiare*** appieno la cooperazione ***transfrontaliera*** in materia di esecuzione e agevolare il rilevamento di infrazioni intra-UE e infrazioni diffuse,
[62] Raccomandazione della Commissione	[62] Raccomandazione della Commissione

relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (2010/304/UE; GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1).	relativa all'utilizzo di una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (2010/304/UE; GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1).

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere promosso come alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Le sentenze del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono riconosciute ed esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Questo procedimento rappresenta una modalità semplice e poco costosa per risolvere le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[70]. Il presente regolamento va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi, Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti garantiscono un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di	(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[70]. Il presente regolamento va quindi interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi, Nell'esercitare i poteri minimi di cui al presente regolamento, le autorità competenti garantiscono ***il rispetto del principio di proporzionalità e*** un opportuno equilibrio tra gli interessi tutelati

tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa e la libertà di informazione.	dai diritti fondamentali, quali un livello elevato di tutela dei consumatori, da un lato e, dall'altro, la libertà d'impresa***, la libertà di espressione*** e la libertà di informazione.
[70] GU C 364 del 18.12. 2000, pag. 1.	[70] GU C 364 del 18.12. 2000, pag. 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di azioni private di esecuzione e di altre azioni di risarcimento per danni ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) "danno agli interessi collettivi dei consumatori", danno effettivo o potenziale agli interessi di ***una serie*** di consumatori che sono interessati dalle infrazioni intra-UE o dalle infrazioni diffuse e che deve essere presunto in particolare quando l'infrazione ha, potenzialmente o effettivamente, danneggiato, danneggia o può danneggiare un numero ***considerevole*** di consumatori in una situazione simile.	(i) "danno agli interessi collettivi dei consumatori", danno effettivo o potenziale agli interessi di ***un numero ragionevole*** di consumatori che sono interessati dalle infrazioni intra-UE o dalle infrazioni diffuse e che deve essere presunto in particolare quando l'infrazione ha, potenzialmente o effettivamente, danneggiato, danneggia o può danneggiare un numero ***ragionevole*** di consumatori in una situazione simile

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti possono investigare le infrazioni di cui all'articolo 2 e vietare agli operatori di commettere dette infrazioni in futuro. Le autorità competenti possono ***comminare sanzioni per dette infrazioni*** entro cinque anni dalla cessazione dell'infrazione**.**	1. Le autorità competenti possono investigare le infrazioni di cui all'articolo 2 e vietare agli operatori di commettere dette infrazioni in futuro. Le autorità competenti possono ***esercitare i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere (m), (n) e (o),*** entro ***un periodo di*** cinque anni dalla cessazione dell'infrazione***:***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il termine di prescrizione per ***comminare le sanzioni*** decorre dal giorno in cui l'infrazione è cessata.	2. Il termine di prescrizione per ***esercitare i poteri di cui al paragrafo 1*** decorre dal giorno in cui l'infrazione è

cessata.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le azioni intraprese dall'autorità competente nell'ambito di procedimenti investigativi o esecutivi relativi all'infrazione sospendono il termine di prescrizione per ***comminare sanzioni*** fino all'adozione della decisione definitiva sulla questione. Il termine di prescrizione per ***comminare sanzioni*** è sospeso per il periodo in cui la decisione, l'ordine o altre azioni dell'autorità competente sono oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale.	3. Le azioni intraprese dall'autorità competente nell'ambito di procedimenti investigativi o esecutivi relativi all'infrazione sospendono il termine di prescrizione per ***esercitare i poteri di cui al paragrafo 1*** fino all'adozione della decisione definitiva sulla questione. Il termine di prescrizione per ***esercitare i poteri di cui al paragrafo 1*** è sospeso per il periodo in cui la decisione, l'ordine o altre azioni dell'autorità competente sono oggetto di un procedimento dinanzi a un tribunale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie per attuare il presente regolamento e per l'effettivo esercizio dei loro poteri ai sensi dell'articolo 8, tra cui ***sufficienti*** risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.	5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento dispongano delle risorse necessarie ***e sufficienti*** per attuare il presente regolamento e per l'effettivo esercizio dei loro poteri ai sensi dell'articolo 8, tra cui risorse di bilancio e di altro genere, competenze, procedure o altre disposizioni.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuna autorità competente è dotata dei ***necessari*** poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente al presente regolamento e alla legislazione nazionale.	1. Ciascuna autorità competente è dotata dei poteri investigativi ed esecutivi ***e delle risorse necessari***e per l'applicazione del presente regolamento e li esercita conformemente al presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuna autorità competente dispone almeno dei seguenti poteri e li esercita alle condizioni di cui all'articolo 9, al fine di:	2. Ciascuna autorità competente dispone almeno dei seguenti poteri e li esercita alle condizioni di cui all'articolo 9, al fine di ***esercitare le funzioni assegnatele dal presente regolamento***:

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio e i prestatori di servizi di hosting, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;	(b) esigere***, in conformità con le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,*** la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di servizi internet, i ***fornitori di servizi di pagamento, i*** registri e le autorità di registrazione del dominio e i prestatori di servizi di hosting, ai fini, tra l'altro, di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le

	informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web***, a patto che le informazioni, i dati o i documenti in questione siano pertinenti all'indagine***;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità competente, ai fini***, tra l'altro,*** di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web;	(c) esigere la fornitura di informazioni, dati o documenti pertinenti in qualsiasi formato o forma e indipendentemente dal mezzo o dal luogo in cui sono conservati, da parte di qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia dello Stato membro dell'autorità competente, ai fini di individuare e tracciare i flussi finanziari e dei dati, o accertare l'identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web***, a patto chele informazioni, i dati o i documenti in questione siano pertinenti per l'indagine***;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) adottare misure provvisorie per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili per i consumatori, in particolare ***la sospensione*** di un sito internet, di un dominio o di ***analoghi siti, servizi o account digitali***;	(g) adottare misure provvisorie per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili per i consumatori, in particolare ***misure che esigano che i prestatori di servizi*** di ***hosting sospendano*** un sito internet, ***un servizio o un account, o che i registri e le autorità*** di ***registrazione del dominio sospendano per*** un ***periodo di tempo limitato un nome di*** dominio ***pienamente qualificato, a condizione che qualsiasi misura adottata per limitare la diffusione online*** o ***altre forme*** di ***divulgazione pubblica del***

	contenuto sia in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sia circoscritta a quanto necessario e proporzionato;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) chiudere un sito internet, un dominio o analoghi siti, servizi o account digitali, o parte di essi, ***anche chiedendo*** a ***terzi o ad altre autorità pubbliche*** di ***attuare tale misura***;	(l) ***in assenza di una reazione efficace entro un termine ragionevole da parte dell'operatore a una richiesta scritta di un'autorità competente relativa alla cessazione di un'infrazione, obbligare un prestatore di servizi di hosting a chiudere un sito internet, servizi o account, o parte di essi, o obbligare un registro o un'autorità di registrazione del dominio a sopprimere un nome di dominio pienamente qualificato e a consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;*** chiudere un sito internet, un dominio o analoghi siti, servizi o account digitali, o parte di essi, ***a condizione che qualsiasi misura adottata per limitare la diffusione online, o la messa a disposizione con altri mezzi, del contenuto al pubblico sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia limitata*** a ***quanto necessario e proporzionato e sia attuata sulla base*** di ***un'autorizzazione giudiziaria preliminare***;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8 in conformità al presente regolamento e alla legislazione	1. Le autorità competenti esercitano i poteri di cui all'articolo 8 in conformità al presente regolamento e alla legislazione nazionale ***e nel rispetto della Carta dei***

nazionale:	***diritti fondamentali dell'Unione europea***:

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni per l'attuazione e l'esercizio dei poteri minimi delle autorità competenti di cui all'articolo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	***soppresso***

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Protezione dei dati personali
	Il presente regolamento è applicato nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali definite nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter].
	[1 bis] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
	[1 ter] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

	trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità interpellata ***fornisce***, su richiesta di un'autorità richiedente, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. L'autorità interpellata comunica tempestivamente alla Commissione le richieste di informazioni e le risposte fornite.	1. Un'autorità interpellata, su richiesta di un'autorità richiedente***, fornisce a quest'ultima tempestivamente, e comunque entro 14 giorni***, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata un'infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione. L'autorità interpellata comunica tempestivamente alla Commissione le richieste di informazioni e le risposte fornite.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità interpellata adotta, su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, tra cui l'imposizione di sanzioni e l'ordine o l'agevolazione di compensazioni ai consumatori per il danno causato dall'infrazione.	1. L'autorità interpellata adotta, ***senza indebito ritardo,*** su richiesta dell'autorità richiedente, tutte le misure di esecuzione necessarie a far cessare o vietare un'infrazione intra-UE, tra cui l'imposizione di sanzioni e l'ordine o l'agevolazione di compensazioni ai consumatori per il danno causato dall'infrazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce informazioni ***sufficienti a*** consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.	1. Nelle richieste di assistenza reciproca l'autorità richiedente fornisce ***tutte le*** informazioni ***pertinenti per*** consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità richiedente.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) a suo avviso l'autorità richiedente non abbia fornito ***sufficienti*** informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.	(c) a suo avviso l'autorità richiedente non abbia fornito ***tutte le*** informazioni ***pertinenti*** ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate possono decidere di pubblicare la posizione comune (o parti di essa) sui propri siti web e sul sito della Commissione e di chiedere il parere di altre parti interessate.	4. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti interessate possono decidere di pubblicare la posizione comune (o parti di essa) sui propri siti web e sul sito della Commissione e di chiedere il parere di altre parti interessate***, comprese le associazioni dei consumatori e le organizzazioni degli operatori***.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'operatore propone di assumersi degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web o, se del caso, sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate e verificare se gli impegni proposti sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.	2. Se l'operatore propone di assumersi degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web o, se del caso, sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate e verificare se gli impegni proposti sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori. ***Le autorità competenti possono anche consultare le associazioni dei consumatori e le organizzazioni degli operatori.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti interessate possono designare un'autorità competente che adotti le misure di esecuzione per conto delle altre autorità competenti al fine di ottenere la cessazione o vietare l'infrazione diffusa, di garantire la compensazione dei consumatori o l'imposizione di sanzioni. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione ***dell'operatore interessato***. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno degli Stati membri come se fossero i propri consumatori.	3. Le autorità competenti interessate possono designare un'autorità competente che adotti le misure di esecuzione per conto delle altre autorità competenti al fine di ottenere la cessazione o vietare l'infrazione diffusa, di garantire la compensazione dei consumatori o l'imposizione di sanzioni. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione ***dell'infrazione in questione***. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno degli Stati membri come se fossero i propri consumatori.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità competenti possono decidere di adottare misure esecutive simultaneamente in tutti o alcuni degli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa. In tal caso, le autorità competenti garantiscono che tali misure di esecuzione siano avviate contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati.	4. Le autorità competenti possono decidere di adottare misure esecutive ***appropriate ed efficaci*** simultaneamente in tutti o alcuni degli Stati membri interessati dall'infrazione diffusa. In tal caso, le autorità competenti garantiscono che tali misure di esecuzione siano avviate contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Chiusura delle azioni coordinate	***Cessazione*** delle azioni coordinate

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Informazioni di aggiornamento
	L'autorità di coordinamento comunica tempestivamente alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati se l'infrazione si ripete e se occorre adottare ulteriori misure. In tal caso, l'azione di coordinamento può avvenire senza l'avvio di una nuova procedura di azione coordinata.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se vi è il ragionevole sospetto che un'infrazione diffusa leda, danneggi o possa danneggiare i consumatori ***in almeno tre quarti*** degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno ***i tre quarti*** della popolazione dell'Unione ("infrazione diffusa avente una dimensione unionale"), la Commissione avvia un'azione comune***.*** ***A tal*** fine ***la Commissione può richiedere*** le ***informazioni o i documenti necessari alle autorità competenti***.	1. Se vi è il ragionevole sospetto che un'infrazione diffusa leda, danneggi o possa danneggiare i consumatori ***nella maggioranza*** degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno ***un terzo*** della popolazione dell'Unione ("infrazione diffusa avente una dimensione unionale"), la Commissione avvia un'azione comune***,*** ***al*** fine ***di assistere*** le ***autorità competenti degli Stati membri, e di collaborare con esse, per tutelare gli interessi dei consumatori nell'Unione qualora l'azione proposta non possa essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri, nonché per garantire che la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori sia adeguatamente applicata nell'Unione***. A tal fine la Commissione può richiedere le informazioni o i documenti necessari alle autorità competenti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare all'azione comune per ***uno dei seguenti motivi:***	3. Un'autorità competente può rifiutare di partecipare all'azione comune ***se è già stata emessa una sentenza definitiva o se è già stata adottata una decisione amministrativa definitiva*** per ***la stessa infrazione nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa. Se l'autorità competente decide di rifiutare di partecipare a tale azione, essa deve indicarne i motivi.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono già stati avviati procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa;	***soppresso***

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è già stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro dell'autorità stessa.	***soppresso***

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A seguito della notifica della decisione di avviare l'azione comune a norma del paragrafo 2, se un'autorità competente decide di non partecipare all'azione comune, comunica tempestivamente la propria decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, indica i motivi ***della*** decisione a norma del paragrafo 3 e trasmette i necessari documenti giustificativi.	4. A seguito della notifica della decisione di avviare l'azione comune a norma del paragrafo 2, se un'autorità competente decide di non partecipare all'azione comune, comunica tempestivamente la propria decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti interessate, indica ***per iscritto*** i motivi ***di tale*** decisione a norma del paragrafo 3 e trasmette i necessari documenti giustificativi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti ***possono decidere di pubblicare*** la posizione comune, o parti di essa, sui propri siti web e sul sito della Commissione o, se necessario, di chiedere il parere di altre parti interessate.	3. Se necessario e fatte salve le norme in materia di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 41, le autorità competenti ***pubblicano*** la posizione comune, o parti di essa, sui propri siti web e sul sito della Commissione o, se necessario, di chiedere il parere di altre parti interessate***, comprese le associazioni dei consumatori e le organizzazioni degli operatori***.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'operatore propone degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web e sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate e verificare se tali impegni sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.	2. Se l'operatore propone degli impegni, le autorità competenti interessate possono, se necessario, pubblicarli sul proprio sito web e sul sito web della Commissione per chiedere il parere di altre parti interessate***, comprese le associazioni dei consumatori e le organizzazioni degli operatori,*** e verificare se tali impegni sono sufficienti per porre fine all'infrazione e compensare i consumatori.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno Stato membro come se fossero i propri consumatori. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di esecuzione	2. Dopo che le altre autorità competenti interessate hanno designato l'autorità competente che adotta misure di esecuzione, quest'ultima ha facoltà di agire a nome dei consumatori di ciascuno Stato membro come se fossero i propri consumatori. Nel designare un'autorità competente che adotti misure di

le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione ***dell'operatore interessato***.	esecuzione**,** le autorità competenti tengono conto dell'ubicazione ***dell'infrazione in questione, tenendo sempre conto della tutela degli interessi del consumatore***.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 bis
	Altre procedure del meccanismo di allerta
	1. Nel caso in cui i test di laboratorio o le valutazioni tecniche non confermino le ragioni che hanno scatenato l'allerta, le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, procedono senza indugio ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la situazione e l'equilibrio del mercato interno e/o del settore di mercato in cui l'operatore svolge la propria attività al fine di tutelare gli interessi dell'operatore ed evitare di danneggiarlo.
	A tal riguardo le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, informano i consumatori quanto prima dopo che un'allerta è stata identificata come falsa.
	2. Qualora ne derivi un danno agli interessi dell'operatore, le autorità competenti o la Commissione, a seconda dei casi, adottano misure per compensarlo.
	3. Le misure adottate per compensare l'operatore dovrebbero mirare, in particolare, a ripristinarne la credibilità nel settore o nei settori di mercato in cui opera e/o nel mercato interno, a seconda dei casi.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organismi designati e i centri europei dei consumatori partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34. Gli Stati membri designano le organizzazioni e le associazioni dei consumatori, nonché altri soggetti quali le associazioni degli operatori, in possesso di competenze adeguate e di un legittimo interesse nella tutela dei consumatori, affinché partecipino al meccanismo di allerta. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome di tali soggetti.	1. Gli organismi designati e i centri europei dei consumatori***, a livello degli Stati membri e a livello dell'Unione,*** partecipano al meccanismo di allerta di cui all'articolo 34. Gli Stati membri designano le organizzazioni e le associazioni dei consumatori, nonché altri soggetti quali le associazioni degli operatori, in possesso di competenze adeguate e di un legittimo interesse nella tutela dei consumatori, affinché partecipino al meccanismo di allerta. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome di tali soggetti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le allerte esterne sono ***solo*** "per informazione". Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare ***una procedura*** o di adottare qualsiasi altra azione in risposta alle allerte ***e alle informazioni trasmesse da tali soggetti***. I soggetti che effettuano allerte esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e correggono tempestivamente ***le*** informazioni pubblicate o ***le*** ritirano, a seconda dei casi. A tale scopo hanno accesso alle informazioni da essi fornite, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43.	4. Le allerte esterne sono ***principalmente*** "per informazione" ***e richiedono che le autorità competenti verifichino se poggiano su un ragionevole sospetto ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1***. Le autorità competenti non hanno l'obbligo di avviare ***misure di esecuzione*** o di adottare qualsiasi altra azione in risposta alle ***informazioni trasmesse dai soggetti che effettuano*** allerte ***esterne come previsto all'articolo 35, paragrafo 3***. I soggetti che effettuano allerte esterne garantiscono che le informazioni fornite siano esatte, aggiornate e accurate e correggono tempestivamente ***eventuali errori presenti nelle*** informazioni pubblicate o ritirano ***tali informazioni***, a seconda dei casi. A tale scopo hanno accesso alle informazioni da essi fornite, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43. ***Inoltre, devono comunicare loro eventuali misure di***

	follow-up adottate dall'autorità competente interessata in relazione ad allerte esterne o l'assenza di tali misure, indicando in quest'ultimo caso le ragioni per cui non è stato dato seguito all'allerta. La notifica da parte dell'autorità competente delle azioni intraprese o della mancanza di azione deve rispettare la necessità di preservare la riservatezza delle indagini.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ove del caso, si consultano i soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 e la loro posizione è presa in considerazione nella definizione delle priorità delle azioni di esecuzione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli della designazione e della partecipazione ***di altri soggetti*** al meccanismo di allerta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.	5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli della designazione e della partecipazione ***delle organizzazioni e associazioni dei consumatori e delle associazioni degli operatori*** al meccanismo di allerta ***nonché le modalità di notifica di eventuali misure di follow-up adottate in relazione ad allerte esterne o l'assenza di tali misure***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nonostante il paragrafo 2, le autorità competenti possono utilizzare e divulgare le informazioni necessarie:	3. Nonostante il paragrafo 2 ***e a condizione che siano pienamente rispettati i diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché il diritto dell'Unione in materia di protezione e trattamento dei dati personali***, le autorità competenti possono utilizzare e divulgare le informazioni necessarie:

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) per motivi di interesse pubblico, come la sicurezza pubblica, la tutela dei consumatori, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prove, documenti, informazioni, spiegazioni e risultati delle indagini effettuate da un'autorità competente in uno Stato membro a norma dell'articolo 8 possono essere utilizzati per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento dalle autorità competenti in un altro Stato membro ***senza ulteriori formalità***.	2. Prove, documenti, informazioni, spiegazioni e risultati delle indagini effettuate da un'autorità competente in uno Stato membro a norma dell'articolo 8 possono essere utilizzati per i procedimenti avviati in applicazione del presente regolamento dalle autorità competenti in un altro Stato membro***, purché i diritti fondamentali dei consumatori siano pienamente rispettati***.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [xx/xx/20xx, al più tardi entro ***sette*** anni dalla sua entrata in vigore] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.	Entro il [xx/xx/20xx, al più tardi entro ***cinque*** anni dalla sua entrata in vigore] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia di esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, di come il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori si è evoluto nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero.	La relazione contiene una valutazione dell'applicazione del regolamento, compresa una valutazione dell'efficacia di esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori a norma del presente regolamento e un esame, tra le altre cose, di come il rispetto della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori da parte degli operatori si è evoluto nei principali mercati al consumo interessati dal commercio transfrontaliero. ***La Commissione, in particolare, valuta l'efficacia dei seguenti elementi:***

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) i poteri previsti all'articolo 8;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 50 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) la soglia fissata per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) il sistema di scambio delle informazioni in materia di infrazioni di cui all'articolo 43.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro... [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:
	(a) un quadro generale delle informazioni e degli sviluppi nel settore dell'applicazione della normativa a tutela dei consumatori e delle statistiche scambiate nel quadro del meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo

	33, comprese le allerte pubblicate e le misure di follow-up adottate in relazione alle allerte esterne;
	(b) un quadro generale delle infrazioni diffuse e delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, specificando le azioni coordinate intraprese a norma dell'articolo 16, le misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 18, le azioni comuni avviate a norma dell'articolo 21 e gli impegni assunti dagli operatori che hanno commesso infrazioni e i relativi risultati, nonché le misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 25.
	La relazione è disponibile al pubblico e, se necessario, include ulteriori proposte legislative o non legislative, al fine di adattare la legislazione esistente a nuovi sviluppi tecnologici o a potenziali fenomeni futuri nell'ambiente digitale.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis. Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 ter. Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 quater. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 quinquies Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 sexies. Regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma 1
Regolamento (CE) n. 2006/2004
Allegato – punto 24 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 septies. Regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (testo rilevante ai fini del SEE)
Riferimenti	COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 9.6.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 9.6.2016
Relatore per parere Nomina	Kostas Chrysogonos 11.7.2016
Esame in commissione	31.1.2017
Approvazione	28.2.2017
Esito della votazione finale	+: 21 –: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Tiemo Wölken
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pál Csáky

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori			
Riferimenti	COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)			
Presentazione della proposta al PE	25.5.2016			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 9.6.2016			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 9.6.2016	ITRE 9.6.2016	CULT 9.6.2016	JURI 9.6.2016
Pareri non espressi Decisione	BUDG 15.6.2016	ITRE 14.6.2016	CULT 20.6.2016	
Relatori Nomina	Olga Sehnalová 17.6.2016			
Esame in commissione	11.10.2016	9.11.2016	5.12.2016	6.2.2017
	13.3.2017			
Approvazione	21.3.2017			
Esito della votazione finale	+: –: 0:	33 0 3		
Deposito	27.3.2017			

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33	+
ALDE	Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic
ECR	Edward Czesak, Vicky Ford, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Marco Zullo
PPE	Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen
S&D	Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler
Verts/ALE	Jan Philipp Albrecht, Julia Reda

0	-

3	0
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz
ENF	Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti